BHEI Italia è il marchio della sede secondaria Italiana di
Berkshire Hathaway European Insurance DAC
Sede Legale: One Grant's Row, Mount Street Lower,
Grand Canal Dock, Dublin 2 D02 HX96 Ireland
Capitale Sociale Interamente Versato: € 116.000.000
Autorizzata e regolata dalla Central Bank of Ireland
N° di riferimento CBI: C182407
Registrata in Irlanda ai sensi del Companies Act 2014, quale
Designated Activity Company (DAC) Limited by Shares
N° di Registrazione Società: 636883 | Numero VAT: 3583603QH

Berkshire Hathaway European Insurance DAC
Sede Secondaria in Italia
Sede Legale e Direzione Generale:
Corso Italia, 13 20122 Milano (MI), Italia
Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
N° I.00163 in data 15.3.2019
Codice IVASS Impresa: D964R
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 2559035
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA: 10799540967

SET INFORMATIVO

Mod. 120 20 Set Informativo RCG Strutture Sanitarie Private e Cliniche Private A.I.O.P. - Ed. 03.12.2020

Strutture Sanitarie Private e Cliniche Private A.I.O.P.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE MEDICA, RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO, RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURE ASSOCIATE PER STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE PRIVATE

Il presente **SET INFORMATIVO** è formato da:

1. **DIP DANNI** (*Documento Informativo Precontrattuale*)
2. **DIP AGGIUNTIVO DANNI** (*Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo*)
3. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive del **GLOSSARIO**
4. **FACSIMILE MODULO DI PROPOSTA** in allegato alle **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Il presente documento include inoltre:

5. **INFORMATIVA PRIVACY**

AVVERTENZA:

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

Assicurazione in forma Collettiva per la Responsabilità Civile, Responsabilità Medica, Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità del Datore di Lavoro (RCO)

DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di Assicurazione Danni

Compagnia: Berkshire Hathaway European Insurance DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: "Strutture Sanitarie e Cliniche Private A.I.O.P."

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura, nella forma "*claims made*", la Responsabilità Civile, la Responsabilità Medica e la Responsabilità Civile verso Terzi (assicurazione RCT) e la Responsabilità del Datore di Lavoro (assicurazione RCO) per Strutture Sanitarie Private e Cliniche Private aderenti all'A.I.O.P.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità Civile - Responsabilità Medica e Responsabilità Civile verso Terzi (Assicurazione RCT): La Società risponde delle somme che l'**Assicurato** sia legalmente tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per **Danni** causati involontariamente causati a una **Terza Parte**, connessi alle attività specificate nel **Modulo di Proposta**.
- ✓ Responsabilità del Datore di Lavoro (Assicurazione RCO): gli **Assicuratori** si impegnano a indennizzare l'**Assicurato** per qualsiasi somma di denaro che l'**Assicurato** sia legalmente tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per **Danni** subiti da un qualsiasi **Dipendente** in seguito ad infortunio verificatosi mentre si trovava in servizio. Gli **Assicuratori** dovranno pertanto indennizzare l'**Assicurato** per tutte le somme che l'**Assicurato** sia legalmente tenuto a pagare agli enti assicurativi obbligatori (INAIL, INPS o altri enti) per i loro diritti di rivalsa. L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge

Che cosa non è assicurato?

- ✘ Impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
- ✘ Danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- ✘ Pretese per mancata rispondenza dell'intervento di chirurgia estetica all'impegno di risultato estetico assunto dall'**Assicurato**.
- ✘ Danni derivanti da furto.
- ✘ Attività di sperimentazione clinica ad eccezione di attività di sperimentazione non interventistica (studi osservazionali) come definiti nella Circolare Ministeriale n.6 datata 2 settembre 2002.
- ✘ Qualsiasi responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato, relativamente alle prestazioni di natura medica e/o infermieristica, senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
- ✘ Danni da mancata acquisizione del consenso informato e/o redazione di referti e/o cartelle cliniche, che non comportino un danno corporale al paziente risarcibile ai sensi di polizza.
- ✘ Danni derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata e di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata qualora ubicati al di fuori di Italia, San Marino e Città del Vaticano.
- ✘ Danni da eventi occorsi in data antecedente alla data di **retroattività** indicata nel Certificato di Assicurazione di ciascun **Assicurato**.
- ✘ Uso, Qualsiasi perdita o danno causato dall'adozione di un medicinale, farmaco, prodotto parafarmaceutico e/o protesi difettoso/a, prescritto o fornito dall'**Assicurato**.
- ✘ Qualsiasi danno derivante dalla perdita dei dati dei pazienti come pure qualsiasi perdita di dati elettronici, qualsiasi interruzione dell'attività lavorativa e qualsiasi blocco/interruzione tecnologico del sistema incluso qualsiasi danno cagionato ai pazienti trattati con dispositivi medici o strumenti di qualsiasi tipo con un collegamento on-line, se causati da qualsivoglia accesso non autorizzato e/o dall'uso non autorizzato dei sistemi informatici dell'Assicurato, anche nel caso di scelta e/o di uso non sicuro di password.
- ✘ Qualsiasi danno derivante da detenzione o impiego di esplosivi.
- ✘ Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- ✘ Detenzione o impiego dell'amianto
- ✘ Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.
- ✘ Danni derivanti da fatti noti;
- ✘ Richieste di risarcimento denunciate prima della data di decorrenza del **Certificato di Assicurazione**
- ✘ La garanzia prestata con la presente polizza non opera qualora l'**Assicurato** o il **Contraente** o il danneggiato o il soggetto eventualmente beneficiario della prestazione indennitaria o parte di essa siano oggetto o comunque rientrino nella relativa disciplina delle Sanzioni economico-commerciali disposte dal Regno Unito, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o dagli Stati Uniti d'America (Esclusioni Sanzioni Internazionali).

Ci sono limiti di copertura?

! La copertura assicurativa è soggetta a **Limiti e Sottolimiti di Indennizzo**, nonché alla ritenzione S.I.R. - Self Insured Retention o Franchigia, come specificato nella **Scheda di Polizza e nel Certificato di Assicurazione**.

! In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato**, la **Società** risponde solo per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

Dove vale la copertura?

✓ Per quanto riguarda la Responsabilità Civile Medica e Responsabilità Civile verso Terzi (Assicurazione RCT) l'assicurazione coprirà i **Danni** che si verifichino in Italia soggetti a **Richieste di Risarcimento** avanzate in qualsiasi Paese del mondo, con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada.

✓ Per quanto riguarda la Responsabilità del Datore di Lavoro (Assicurazione RCO), l'assicurazione coprirà i **Danni** che si verifichino in qualsiasi Paese del mondo, con esclusione di Stati Uniti d'America o Canada, ma solo per le **Richieste di Risarcimento** assoggettate alla giurisdizione italiana.

Che obblighi ho?

- Dichiarare, prima della data di effetto della **Polizza**, qualsiasi fatto o circostanza che potrebbe dare origine ad una **Richiesta di Risarcimento** liquidabile in base alla **Polizza** stessa.
- Denunciare ed inviare ogni **Richiesta di Risarcimento** alla **Società**, non oltre 30 (trenta) giorni da quando si è venuti a conoscenza del fatto.
- Fornire tempestivamente alla **Società** tutti i dettagli relativi a ogni **Richiesta di Risarcimento** e l'assistenza che verrà ragionevolmente richiesta.
- Conservare nella sua completezza tutta la documentazione relativa a ogni **Richiesta di Risarcimento,** garantendo che non venga in alcun modo distrutta, o altrimenti eliminata, o trasmessa a **Terze Parti.**
- Garantire e mantenere la prova che:
  - tutti gli esercenti la professione sanitaria che abbiano agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente abbiano stipulato una specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale, a primo rischio rispetto alla presente **Polizza**, per un capitale pari o superiore all'importo indicato nelle **Condizioni di Assicurazione**.
  - tutti i passi ragionevoli per garantire i diritti e le azioni di surroga della **Società** siano stati intrapresi e collaborando con la **Società** fornendo loro tutta l'assistenza ragionevole nel corso dell'azione di recupero;
  - tutto il personale medico incaricato da e/o che agisce in nome o per conto dell'**Assicurato** sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione medica prevista dal Ministero della Salute o da altri enti autorizzati al rilascio e alla registrazione dell'autorizzazione all'esercizio della professione. Pagare il premio agli Assicuratori secondo le rate, gli importi e le relative date di scadenza indicate nel **Certificato di Assicurazione**.
- Informare la **Società** dell'esistenza di un'altra assicurazione.
- Comunicare per iscritto, e non appena possibile, alla **Società** ogni situazione che comporti un aumento del rischio.
- Pagare il premio alla **Società** secondo le rate, gli importi e le relative date di scadenza indicate nel **Certificato di Assicurazione**.
- Pagare le differenze attive risultanti dalla regolazione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della **Società**.

Quanto e come devo pagare?

- Il premio pattuito dovrà essere pagato alla **Società** tramite l'Intermediario secondo le rate, gli importi e le relative date di scadenza indicate sui **Certificati di Assicurazione**.
- Il premio per ogni periodo assicurativo dovrà essere sempre versato per intero, anche quando è stato accordato un piano di pagamento dilazionato, ed anche quando vi è un accordo di versamento di un premio di deposito all'effetto della **Polizza**, con successiva regolazione alla data di scadenza.
- L'eventuale premio di regolazione dovrà essere pagato alla **Società** al ricevimento dell'atto di regolazione premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il presente contratto ha durata biennale senza l'applicazione del tacito rinnovo alla scadenza. La copertura per i singoli Assicurati entra in vigore e termina alle date rispettivamente indicate nei **Certificati di Assicurazione** (corrispondenti al **Periodo di Assicurazione**).

Come posso disdire la polizza?

- **La Società** e **il Contrante** hanno facoltà di recedere dal contratto non prima della scadenza annuale e con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata
- **La Società** e **l'Assicurato** hanno facoltà di recedere dalle singole coperture non prima della scadenza annuale e con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.
- In caso di emanazione di nuova normativa in ambito di responsabilità medico sanitaria ovvero in caso di cambiamenti della normativa esistente in tale ambito (ivi inclusa l'emanazione dei Decreti Attuativi della Legge n. 24/2017), le parti concordano che **la Società** avrà la facoltà di rivalutare i rischi e di proporre nuove quotazioni dei premi agli Assicurati ovvero che ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal Contratto assicurativo con un preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante invio di lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.

Assicurazione in forma Collettiva per la Responsabilità Civile, Responsabilità Medica, Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità del Datore di Lavoro (RCO)

BHEI Italia
Gruppo assicurativo Berkshire Hathaway

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Berkshire Hathaway European Insurance DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia
Prodotto: "Strutture Sanitarie Private e Cliniche Private A.I.O.P."
Data di realizzazione: 03/12/2020, il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Il presente Contratto viene stipulato con **Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia** (in seguito definita "**BHEI Italia**"); Berkshire Hathaway European Insurance DAC è una società appartenente al **Gruppo assicurativo Berkshire Hathaway**.

Berkshire Hathaway European Insurance DAC ha Sede Legale e Direzione Generale in IRLANDA, One Grant's Row, Mount Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin 2 D02 HX96 ed è registrata in Irlanda ai sensi del Companies Act 2014, quale Designated Activity Company (DAC) Limited by Shares con il numero 636883.

BHEI Italia è la sede secondaria italiana di **Berkshire Hathaway European Insurance DAC** con cui sarà concluso il Contratto, con Sede Legale e Direzione Generale in Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI), Italia.

BHEI Italia opera sul territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, per cui il rappresentante per la gestione dei sinistri è la stessa Rappresentanza Generale per l'Italia dell'Impresa.

Recapiti di **BHEI Italia**: telefono +39 02 02 8725 3385, fax +39 02 8725 3386, sito internet: www.bhei-italia.com , indirizzo di posta elettronica: direzione@bhei-italia.com (Posta Elettronica Certificata: bhei-italia@legalmail.it).

BHEI Italia è iscritta all'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS al N. I.00163, iscrizione in data 15 Marzo 2019, codice IVASS Impresa D964R. **BHEI Italia** opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/EEC del 18 Giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005, attraverso la propria Rappresentanza Generale in Italia, avente Sede in Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI).

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è sottoposta a controllo, autorizzata e regolata dalla Central Bank of Ireland, N. di riferimento CBI C182407.

Queste informazioni possono essere verificate rispettivamente sui siti internet della Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie) e dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it)

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato al 31 Dicembre 2019 di **Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company** è di 113,4 milioni di Euro, formato da un capitale sociale di 116 milioni di Euro e da perdite portate a nuovo per 2,6 milioni di Euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Solvency II), è del 431%.

Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i criteri contabili Irish GAAP, FRS n. 102 e n. 103, nonché le disposizioni di cui al Companies Act 2014.

La capogruppo di **Berkshire Hathaway European Insurance DAC**, la società controllante nonché la società che governa l'intero gruppo di imprese per il quale sono redatti i bilanci e del quale **Berkshire Hathaway European Insurance DAC** fa parte, è la **Berkshire Hathaway Inc.**, con sede negli Stati Uniti d'America. La società controllante che governa il più ristretto gruppo di imprese per il quale sono redatti i bilanci e del quale **Berkshire Hathaway European Insurance DAC** fa parte, è la **Berkshire Hathaway international Insurance Limited**, società con sede legale nel Regno Unito, 4th Floor, 8 Fenchurch Place London, EC3M 4AJ ed è registrata in Inghilterra e Galles con il N. 3230337.

I bilanci consolidati delle suddette società sono pubblicati e possono essere richiesti presso i seguenti indirizzi:
1140 Kiewit Plaza, Omaha, Nebraska 68131, USA
4th Floor, 8 Fenchurch Place London, EC3M 4AJ
oppure possono essere scaricati dai siti internet delle due società, ai seguenti indirizzi:
www.berkshirehathaway.com
www.bhiil.com

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta. L'ampiezza dell'impegno della **Società** è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il **Contraente**.

✓ **Dolo e Colpa Grave**
Responsabilità Civile da colpa grave dell'Ente Assicurato e/o da fatto doloso e/o colposo di persone delle quali deve rispondere fatto salvo il diritto di rivalsa della **Società** nei confronti dei soggetti responsabili. La garanzia per fatto doloso è prestata fino ad un massimale pari ad Euro 2.000.000,00 per anno oltre il quale il danno non è indennizzabile.

✓ **Responsabilità del Datore di Lavoro (Assicurazione RCO)**
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 numero 1124 e dell'Art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati o a rapporto di lavoro a progetto o interinali addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e nel D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori sopra descritti per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente o un danno biologico o un danno superiore a quello indennizzato dall'INAIL. La presente estensione viene espressamente prestata senza alcuna franchigia a carico dell'Azienda.

Tanto l'Assicurazione RCT quanto quella RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o Enti similari ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/6/1984 numero 222 e dall'INAIL di cui al precedente punto 1).

✓ L'esercizio di altri enti e/o istituti che comunque rientrano nell'ambito istituzionale dell'Ente Assicurato.

✓ Proprietà, uso e/o custodia di beni mobili ed immobili connessi all'attività comunque destinati, nonché dei loro impianti fissi. L'operatività della presente garanzia è pure estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di parchi, giardini con alberi ad alto fusto, piante, antenne, insegne, recinzioni, cancelli, strade e quant'altro di strutture, attrezzature, impianti ed opere di cui all'attività assicurata;

✓ Fatti cagionati da terzi (es. visitatori, utenza ecc.) di cui l'Assicurato debba rispondere.

✓ Committenza di lavori e/o servizi in genere.

✓ Responsabilità per l'erogazione di servizi fuori sede svolti da personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati nonché per i danni in itinere subiti dal personale e/o collaboratori stessi

✓ **Postuma Decennale per Cessazione di Attività in favore degli Esercenti la Professione Sanitaria**

In favore degli esercenti la professione sanitaria in garanzia ai sensi della presente polizza per la propria Responsabilità Civile Personale, limitatamente all'esercizio della professione sanitaria svolta presso le strutture sanitarie dell'Assicurato e/o alla loro effettiva attività o fornitura di servizi per, o a nome dell'Assicurato, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa in costanza della presente polizza, la Società concederà un periodo di ultrattività (estendibile agli eredi) della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura.

✓ Responsabilità derivante da circolazione (compresi i terzi trasportati) su strade ad uso pubblico o aree equiparate dei veicoli a motore non soggetti all'obbligo di assicurazione obbligatoria R.C.A. di cui alla legislazione vigente. La garanzia è espressamente estesa anche ai rischi di circolazione dei mezzi di trasporto (persone e cose) non a motore.

✓ Perdite patrimoniali imputabili a interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizio, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente estensione prevede un massimo risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo di Euro 100.000,00 ed è prestata con uno scoperto pari al 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 500,00.

✓ Furto, sottrazione, distruzione o deterioramento di cartelle cliniche, analisi e documentazione sanitaria in genere

✓ Atti di omessa o errata diagnosi prenatale da cui derivi la lesione del diritto all'interruzione di gravidanza di cui all'Art. 4 della legge 22.05.1978,n.194, con un limite di risarcimento pari al 25% del massimale per sinistro e periodo di assicurazione.

✓ Detenzione e uso di fonti radioattive necessarie all'attività dell'**Assicurato**.

✓ Uso delle attrezzature in proprietà e/o uso all'**Assicurato** ovunque collocate e proprietà delle apparecchiature concesse in comodato o uso a terzi.

✓ Esistenza ed uso da parte del personale di qualsiasi apparecchiatura ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostica, terapeutica, anche se di proprietà di terzi; dall'impiego a scopi terapeutici e diagnostici di apparecchi a raggi x e di altre apparecchiature.

- ✓ Esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente alla errata o inesatta elaborazione, compilazione o consegna di esiti e referti clinici;
- ✓ Somministrazione, smercio, distribuzione, utilizzazione di prodotti medicinali farmaceutici, parafarmaceutici, apparecchiature e protesi, direttamente o tramite enti o persone convenzionate; si intendono comunque esclusi i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi.
- ✓ Preparazione e/o somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili anche distribuiti con macchine automatiche proprie o di terzi; si intendono comunque esclusi i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi.
- ✓ Attività svolte dal proprio personale, nell'ambito di apposite convenzioni, anche per prestazioni di attività di consulenza, formazione e aggiornamento, stipulate con soggetti pubblici e privati. La garanzia si estende ai frequentatori anche in assenza di apposita convenzione.
- ✓ Responsabilità imputabile all'Assicurato dal "servizio di protezione e prevenzione" ai sensi dell'Art.31 del D.lgs. nr. 81/2008 e successive modifiche.
- ✓ Applicazione del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 193 e del Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla privacy) e successive modifiche. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato ai sensi di legge per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali degli assistiti o dei pazienti, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti; con esclusione comunque delle multe e delle ammende inflitte direttamente all'Assicurato o all'ente di appartenenza per fatti dell'Assicurato stesso. Per perdite patrimoniali si intende convenzionalmente il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. Questa garanzia è prestata con lo scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di Euro 500,00 e con il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari a Euro 100.000,00.
- ✓ Responsabilità derivante dall'attività intramoenia del personale medico e paramedico, compresa in quanto da equipararsi all'attività di dipendente, anche se svolta presso strutture esterne all'Ente assicurato e con esso collegate e/o convenzionate.
- ✓ Addetti ai centri di trasfusione nello svolgimento delle loro mansioni, nonché all'Assicurato per danni corporali cagionati a terzi durante il periodo di efficacia della garanzia in conseguenza della distribuzione e/o dell'utilizzazione del sangue, dei suoi preparati o derivati, purché le relative richieste di risarcimento pervengano all'Assicurato e di esse l'assicurato faccia denuncia, nel rispetto delle condizioni previste in polizza in caso di sinistro, durante il periodo di validità del contratto.
- ✓ Responsabilità connessa ai danni derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni. L'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato abbia designato le figure professionali previste dal D.lgs. nr. 81/2008.
- ✓ Erogazione nell'ambito delle proprie strutture sanitarie di tutte le prestazioni diagnostico terapeutiche, medico chirurgiche.
- ✓ Organizzazione di convegni, conferenze, simposi e congressi, nonché partecipazione a mostre, fiere o esposizioni, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà od in uso all'Ente assicurato, con partecipazione di terzi, compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate e compreso l'eventuale allestimento, montaggio, smontaggio e conduzione di stands ed ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni. Sono inoltre incluse le attività ricreative aziendali e sportive comprese riunioni del circolo aziendale.
- ✓ Contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura per fatto improvviso, accidentale derivante dall'attività descritta in polizza.
- ✓ Conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi; inoltre per l'eventuale responsabilità per le operazioni di smaltimento di detti rifiuti (eseguite da terzi), che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/o un inquinamento di qualsiasi natura, a condizione che l'evento sia derivato da fatto accidentale ed il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato da aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- ✓ Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
- ✓ Danni cagionati a terzi, a norma dell'Art. 2049 del C.C., compresi i trasportati, in relazione alla guida di veicoli purché gli stessi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
- ✓ Danni cagionati alle cose temporaneamente in consegna, custodia o comunque detenute dall'Assicurato e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
- ✓ Danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni.
- ✓ Condutture e impianti sotterranei di terzi, da franamento, cedimento o vibrazioni del terreno.
- ✓ Danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti e/o gli ospiti, a norma degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, del C.C., per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei presidi sanitari dell'Assicurato, consegnate o non consegnate, nonché perdita accidentale di protesi dentarie e oggetti di stretto e indispensabile uso personale dei ricoverati.
- ✓ Danni causati ai veicoli di terzi, compresi i dipendenti, che si trovino in sosta nelle aree di pertinenza e/o gestite dall'Assicurato, fatta esclusione per i danni da furto, incendio, mancato uso o disponibilità.
- ✓ Danni verificatisi nell'ambito delle proprie strutture sanitarie, utilizzate a fini didattici o di ricerca da parte di istituzioni formative, di cliniche universitarie o di istituti a carattere scientifico, nonché verificatisi nell'ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti dai predetti enti e/o da operatori sanitari, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, convenzionati con l'Ente stesso.

La Polizza non prevede opzioni con riduzioni di premio e/o con premio aggiuntivo.

Che cosa non è assicurato ?

Rischi esclusi	Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alle esclusioni di polizza ed alle relative eccezioni. ✘ **Qualsiasi Richiesta di Risarcimento determinata dall'attività di esercenti la professione sanitaria che abbiano agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente**, con l'eccezione di qualsiasi responsabilità dell'**Assicurato** emergente dal comportamento di tali esercenti la professione sanitaria, fatto salvo il diritto di rivalsa della **Società**. ✘ **Esclusioni Sanzioni internazionali** La garanzia prestata con la presente polizza o con certificati assicurativi o altri documenti che costituiscono evidenza di copertura assicurativa, non opera qualora l'Assicurato o il Contraente o il danneggiato o il/i soggetto/i eventualmente beneficiario/i della prestazione indennitaria o parte di essa siano oggetto o comunque rientrino nella relativa disciplina delle Sanzioni economico-commerciali disposte dal Regno Unito, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o dagli Stuti Uniti d'America, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le sanzioni disposte dal Ministero del Tesoro del Regno Unito (UK Treasury) o dall'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (Office of Foreign Assets Control – "OFAC") del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti (U.S. Treasury Department) o descritte nel Regolamento CE 27 maggio 2002 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 4 novembre 2013, n. 1091/2013.

Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente ai limiti di copertura.

! Gli **Assicuratori** non saranno responsabili dei costi sostenuti dal **Contraente**, o dall'**Assicurato** per l'assistenza di legali ed esperti non nominati dagli **Assicuratori**.

! **Limiti e sottolimiti dell'indennizzo**
Limiti globali indicati in **Polizza** della responsabilità totale degli **Assicuratori**, che non potranno mai superare, in qualsiasi circostanza e per qualsiasi ragione, l'importo indicato nel **Certificato di Assicurazione**, indipendentemente dal numero di **Richieste di Risarcimento** e/o dal numero di Articoli applicabili e/o dal numero di **Assicurati** e/o dal numero di richiedenti.

Verranno applicati sottolimiti per le seguenti garanzie:.

- Dolo e Colpa Grave.
- Responsabilità del Datore di Lavoro.
- Infezione H.I.V.
- Covid-19
- Perdite patrimoniali imputabili a interruzioni di attività.
- Omessa o errata diagnosi prenatale da cui derivi la lesione del diritto all'interruzione di gravidanza.
- Perdite patrimoniali conseguenti ad errato trattamento dati.
- Contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo.
- Rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi.
- Danni cagionati in conseguenza di incendio.
- Furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei presidi sanitari.

! **Limiti Temporali di questa Assicurazione ["Claims Made" (Richieste di Risarcimento Presentate)], Retroattività**
Questa assicurazione copre i **Danni** in base al concetto "Claims Made" (Richieste di Risarcimento Presentate) in relazione alle Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta nel corso del Periodo di Validità del **Certificato di Assicurazione**, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia compreso il periodo pregresso indicato in ciascun **Certificato di Assicurazione**.

! **L'Assicurato** deve garantire e mantenere prova che:

(a) tutti gli esercenti la professione sanitaria che abbiano agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente abbiano stipulato una specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell'Art. 10,

comma 2, Legge n. 24/2017, a primo rischio rispetto alla presente polizza, con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00**.**

(b) garantire su richiesta copia di tali polizze assicurative e dei successivi documenti contrattuali attestanti i rinnovi ed il pagamento dei premi.

! **Assicurazione Sottoscritta dal Assicurato**
In caso di altre polizze stipulate dall'Assicurato per lo stesso rischio la presente garanzia è prestata nei limiti temporali di contratto, di massimali e franchigie previste dalla polizza stessa. Inoltre tali altre polizze stipulate per lo stesso rischio contribuiranno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1910 c.c., all'indennizzo nella dovuta proporzione, ma sempre e comunque entro i Limiti di Indennizzo e oltre la S.I.R. previsti da questa Polizza.

! **S.I.R. - Self Insured Retention**
Importo che **l'Assicurato** tiene a proprio carico per ciascun sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa, ***intendendosi quale fascia di rischio non assicurata***.

! **Franchigia**
L'importo espresso in valore assoluto dedotto dalla somma indennizzabile, che l'**Assicurato** tiene a suo carico.

! **Franchigia Aggregata Annua**
L'importo Parte del danno indennizzabile, al netto della franchigia per sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato ovvero l'ammontare fino a concorrenza del quale l'Assicurato assume a suo carico il pagamento di tutte le somme, al netto della franchigia per sinistro, liquidate a termini di questo contratto per il risarcimento dei danni indennizzabili relativi ai sinistri rientranti in un determinato periodo assicurativo annuo. Soltanto dopo che il totale dei risarcimenti pagati al netto della franchigia per sinistro avrà esaurito la Franchigia Aggregata Annua, la Società risponderà delle ulteriori somme liquidate.

! **Recupero e Rivalsa**
Nei confronti dei **Dipendenti** e dei medici rientranti nella definizione di **Assicurato,** è fatto salvo il diritto di rivalsa della **Compagnia** e quello di surrogazione ai sensi dell'Art. 1916, comma 1, C.C. solo per fatti da loro cagionati con dolo o colpa grave, anche se non accertati giudizialmente, nei limiti stabiliti dall'Art. 9, comma 6, Legge N. 24/2017, fermo l'obbligo per gli stessi di stipulare una specifica Polizza assicurativa per la Colpa Grave ai sensi dell'Art. 10, comma 3, Legge N. 24/2017, salvo che il Contratto Collettivo Nazionale non escluda tale facoltà da parte del Datore di Lavoro nei confronti dei **Dipendenti**.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si precisa quanto segue: **Denuncia in caso di Richiesta di Risarcimento** **L'Assicurato** dovrà denunciare, nel più breve tempo possibile durante il **Periodo di Validità del Certificato di Assicurazione** e comunque non oltre 30 (trenta) giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto, ogni richiesta risarcitoria o atto giudiziario alla Società e al Broker allegando: - Copia della cartella clinica e di tutta la documentazione medica in possesso della struttura. - Relazione contenente la descrizione dell'iter medico/diagnostico seguito dal paziente dal ricovero alle dimissioni. - Circostanziato parere sull'accaduto redatto dal Primario del reparto e dal Direttore Sanitario. - Indicazione delle eventuali linee guida relative all'attività medica prestata. - Copia del consenso. - Indicazione del soggetto (Struttura Ospedaliera o Sanitario) che stipulò il contratto di prestazione sanitaria con il paziente. - Nominativo di tutti i Sanitari che a qualsiasi titolo hanno partecipato all'erogazione della prestazione sanitaria. - Indicazione della tipologia del rapporto di lavoro intercorrente tra medici e Struttura. - Copia dei contratti assicurativi stipulati individualmente dai sanitari coinvolti nell'accadimento

Cosa fare in caso di sinistro ?	Se l'evento non è attinente all'esercizio dell'attività sanitaria: - Dettagliata relazione sulle circostanze dell'evento dannoso. - Osservazioni e commenti sulle cause dell'accaduto, sulla sussistenza del nesso di causalità materiale tra la riferita ricostruzione fattuale dell'evento e le conseguenze dannose riportate dal danneggiato. - Ogni altro elemento utile alla ricostruzione dei fatti ed all'accertamento delle responsabilità nella produzione del fatto dannoso. - Valutazione sull'entità delle conseguenze dannose riportate. - Indicazione di eventuali soggetti presenti al fatto con unite dichiarazioni testimoniali sull'accaduto corredate da documento d'identità dei dichiaranti. In caso di denuncia di sinistri con procedure cautelari ed urgenti ovvero a procedure diverse da quella ordinaria ovvero a procedure ordinarie con termini di costituzione inferiori a quelli previsti per il giudizio ordinario, l'Assicurato si impegna a trasmettere alla Società l'atto ricevuto in notificazione entro il termine di 3 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. La Denuncia di Sinistro deve essere inoltrata per scritto dall'Assicurato (o dal suo Intermediario) e indirizzata a: **Berkshire Hathaway European Insurance DAC** **Rappresentanza Generale per l'Italia** Corso Italia, 13 - 20122 Milano MI Tel. 02 8725 3385 - Fax 02 8725 3386 E-mail: sinistri@bhei-italia.com PEC: sinistri.bhei-italia@legalmail.it La copertura assicurativa garantita da questa **Polizza** è soggetta alla condizione che una parte del rischio venga assunto dall'**Assicurato** sotto forma di **S.I.R. - Self Insured Retention** o **Franchigia** per ogni e ciascuna **Richiesta di Risarcimento**, così come definito nella **Scheda di Polizza** e nei **Certificati di Assicurazione.**
	Assistenza diretta/in convenzione: *Non prevista.*
	Gestione da parte di altre imprese*: Non prevista.*
	Prescrizione Come previsto dall'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze. Ai sensi dell'Art. 22, comma 14 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Danni si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell'assicurazione della Responsabilità civile il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. La comunicazione all'Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	**L'Assicurato** dovrà comunicare per iscritto, e non appena possibile, alla **Società** ogni situazione che comporti un aumento del rischio. Un aumento del rischio non noto o non espressamente accettato dalla **Società** può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'**Assicurato** all'indennizzo, e la cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile). Se si verificano cambiamenti nel corso del **Periodo di Validità della Polizza** o del **Certificato di Assicurazione** che influiscono sul rischio, la **Società** può richiedere modifiche anche sostanziali ai termini della **Polizza** in vigore. Se l'**Assicurato** non accetta la(e) modifica(he) proposta(e) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della modifica(he), la **Società** sarà autorizzata a recedere da questo contratto. Le dichiarazioni non accurate o la mancata comunicazione da parte dell'**Assicurato** di circostanze che devono essere note per la valutazione del rischio possono portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo previsto dalla **Polizza** ed alla cessazione del contratto di assicurazione, in base a quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Obblighi dell'impresa	La gestione e la definizione di ogni **Richiesta di Risarcimento** debitamente denunciata alla **Società** verrà eseguita dalla **Società** stessa tramite il proprio reparto sinistri e con l'assistenza del reparto appropriato dell'**Assicurato**. La **Società** assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze di danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, ivi compresi gli eventuali procedimenti di mediazione / conciliazione ex D.lgs. 4 marzo 2010 n.28, a nome dell'Ente o delle persone coperte dalla presente assicurazione, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso La Società comunicherà all'**Assicurato** la proposta di liquidazione da inviare alla controparte con determinazione dell'importo in **S.I.R.** a carico dell'Assicuratore. Decorsi ulteriori 20 giorni dalla data di ricezione della proposta, nel silenzio dell'Assicurato, la Società provvederà all'emissione di atto di quietanza per il risarcimento / indennizzo concordato con la controparte, contenente la precisazione che l'importo inerente la **S.I.R.** verrà corrisposto al danneggiato direttamente dall'**Assicurato**. Laddove la **Società** comunichi l'avvenuta formale accettazione (mediante sottoscrizione e trasmissione dell'atto di quietanza) da parte della Controparte, l'**Assicurato** nel termine essenziale dei successivi 10 giorni corrisponde l'importo a Suo carico in favore della Controparte. Ove, entro i 20 giorni dalla data di ricezione della proposta, l'**Assicurato** contesti la propria responsabilità ovvero ritenga eccessivo l'importo proposto dalla **Società**, l'**Assicurato** stesso avrà facoltà di rifiutare la liquidazione del sinistro e di avocarne a sé la gestione. In tal caso la Società corrisponderà direttamente all'**Assicurato** l'importo stanziato al netto della **S.I.R.**, liberandosi - in assoluto e corretto adempimento del contratto di assicurazione - di qualsivoglia ulteriore onere relativo al sinistro fatto salvo il diritto di rivalsa della **Società** nei confronti di terzi responsabili. In caso di eventuale giudizio l'**Assicurato** non avrà alcun diritto di garanzia o di chiamata in causa nei confronti della **Società**. Resta inteso fra le parti che la **Società** non dovrà in nessun caso pagare un importo eccedente la somma pagata dall'**Assicurato** ai danneggiati (al netto della **S.I.R.**) e/o di pagare quote assicurate da altre compagnie assicuratrici.

Quando e come devo pagare?

Premio	Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si precisa quanto segue: **Pagamento del Premio** Salvo quanto diversamente concordato con approvazioni speciali sottoscritte di questa **Polizza**, tutti i **premi** devono essere versati a **Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia**, Corso Italia, 13 - 20122 Milano, e trasmessi tramite gli Intermediari indicati nella **Scheda di Polizza**. Se l'**Assicurato** non paga il **premio** entro i termini indicati nel **Certificato di Assicurazione** o, per ogni altro **premio** successivo, entro 30 (trenta) giorni dalla rispettiva data di scadenza, questa assicurazione non avrà alcun effetto e l'**Assicurato** perderà ab initio ogni diritto di copertura previsto da questa **Polizza**. **Tasse e Imposte** Tutte le tasse e le imposte relative a questa assicurazione sono a carico dell'**Assicurato**. La **Società** non ha alcuna responsabilità riguardo al pagamento di tali oneri.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Prodotto è rivolto a Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Private associate all'A.I.O.P.

Rientrano nella definizione di **Assicurato**:

- L'Ente di spedalità privata il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- Tutti i Dipendenti dell'**Assicurato**;
- Tutti i medici "Convenzionati", e qualsiasi altro operatore sanitario quando presti la propria attività in base a un progetto specifico temporale ed esclusivamente a favore dell'**Assicurato** (compresi i dipendenti definiti "Co.Co.Co.", o posizione equivalente, e i dipendenti definiti "Co.Co.Pro.", o progetti specifici equivalenti) e limitatamente alla loro effettiva attività o fornitura di servizi per, o a nome, dell'**Assicurato** ;
- Tutti i medici che collaborano con la struttura assicurata a qualunque titolo, anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti della struttura stessa, limitatamente all'esercizio della professione sanitaria svolta presso le strutture sanitarie dell'**Assicurato** e/o alla loro effettiva attività o fornitura di servizi per, o a nome dell'**Assicurato**.

Non viene considerato come Assicurato qualsiasi esercente la professione sanitaria che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'Art. 7, comma 3, Legge n. 24/2017.

Quali costi devo sostenere?

Il Premio Annuale a carico dell'**Assicurato** è comprensivo delle provvigioni riconosciute agli intermediari che sono pari in media al 12.50% del Premio Imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	In caso di domande o richieste di chiarimenti circa la vostra **Polizza** o riguardanti la gestione delle **Richieste di Risarcimento**, contattare, in prima istanza: **Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia - Corso Italia 13 - 20122 Milano (MI) - Tel. +39 0287253385 - Fax +39 0287253386 E-mail: reclami@bhei-italia.com.** Ogni domanda, richiesta di chiarimento o qualsiasi altra comunicazione circa la vostra **Polizza** dovrà contenere il numero identificativo della stessa e/o il numero di Certificato di Assicurazione a cui la **Polizza** si riferisce, corredata dalla documentazione relativa alla comunicazione stessa.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: **ivass@pec.ivass.it**. Info su: **www.ivass.it** In alternativa, i reclami possono essere presentati in Irlanda presso la Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO), Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 – Tel. +353 1 567 7000 - Email: info@fspo.ie – Sito: www.fspo.ie.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Strutture Sanitarie Private e Cliniche Private A.I.O.P.

Mod. 420 20 Condizioni di Assicurazione RCG Strutture Sanitarie Private e Cliniche Private A.I.O.P - Ed. 03.12.2020

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE MEDICA, RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO, RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURE ASSOCIATE PER STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE PRIVATE

stipulata fra il **Contraente** indicata al punto 1 della **Scheda di Polizza**,

e la Società

Berkshire Hathaway European Insurance DAC
Rappresentanza Generale per l'Italia
Corso Italia, 13
20122 Milano (MI)

di seguito denominata **Società.**

La seguente Assicurazione è rilasciata a favore dell'**Assicurato** che ne abbia fatto richiesta e che abbia corrisposto il relativo premio, ed opera secondo le modalità di seguito precisate per le garanzie assicurative dei seguenti rischi:

- **RESPONSABILITÀ CIVILE – RESPONSABILITÀ MEDICA E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (ASSICURAZIONE RCT/O)**
- **RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO (ASSICURAZIONE RCO)**

Il presente contratto è stato redatto secondo le Linee Guida ANIA "Contratti Semplici e Chiari"

AVVERTENZA:

Il Contraente si assume l'impegno di consegnare il Set Informativo al singolo aderente prima della sottoscrizione del contratto, nonché il Certificato di Assicurazione al singolo Assicurato che abbia aderito alla Polizza Collettiva e che abbia corrisposto il relativo premio.

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

INDICE

FACSIMILE SCHEDA DI POLIZZA 4
GLOSSARIO 8
DESCRIZIONE DEL RISCHIO – ATTIVITÀ ASSICURATA 10
MASSIMALI ASSICURATI 10
LIMITE DI INDENNIZZO PER INFEZIONE H.I.V. (sottolimite del massimale) 11
LIMITE DI INDENNIZZO PER COVID-19 (sottolimite del massimale) 11
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE 11
Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione 11
Art. 2 – Estensione Territoriale 14
Art. 3 – Definizione di Terzo 14
Art. 4 – Rischi esclusi dall'Assicurazione 15
Art. 5 – Regolazione di Premio 16
Art. 6 – Obblighi in caso di sinistro - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 16
Art. 7 – Pagamento del Premio 17
Art. 8 – Disdetta sulle singole applicazioni 17
Art. 9 – Proroga e Periodo dell'Assicurazione 17
Art. 9bis – Facoltà di risolvere/recedere in seguito a cambiamenti normativi 18
Art. 10 – Oneri fiscali 18
Art. 11 – Giurisdizione e Foro competente 18
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge 18
Art. 13 – Esclusioni sanzioni internazionali 18
Art. 14 – Malattie Professionali 18
Art. 15 – Responsabilità Civile Personale 19
Art. 16 – Personale Sanitario esercente la professione sanitaria non dipendente 19
Art. 17 – Responsabilità Civile Personale degli Assistiti 20
Art. 18 – Limite Massimale 20
Art. 19 – Gestione della S.I.R. 20
Art. 20 – Buona Fede 21
Art. 21 – Altre Assicurazioni 21
Art. 22 – Validità temporale dell'Assicurazione R.C.T. – Retroattività 22
Art. 23 - Postuma Decennale per cessazione di attivita' in favore degli esercenti la Professione Sanitaria 22

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

Art. 24 – Risk Management 22
Art. 25 – Farmacia Interna 22
Art. 26 – Clausola Broker 22
Art. 27 – Forza Maggiore 22
Art. 28 – Obbligo di comunicazione ex Art.13, Legge 8 Marzo 2017, N.24 23
ALLEGATO N. 01 – PROCEDURA SINISTRI 25
ALLEGATO N. 02 – FACSIMILE CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 29
ALLEGATO N. 03 – FACSIMILE MODULO DI ADESIONE 33

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

FACSIMILE SCHEDA DI POLIZZA

POLIZZA N°

CONTRAENTE:

A.I.O.P. - ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA

VIA LUCREZIO CARO, 67
00193 ROMA RM

Codice Fiscale o Partita IVA: 80202430585

1. **Contraente:**
   A.I.O.P. - ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA
   VIA LUCREZIO CARO, 67 00193 ROMA RM
   Codice Fiscale o Partita IVA: 80202430585

   Periodo di Validità della Polizza Convenzione:
2. Effetto: Dalle ore 00:01 del
3. Scadenza: Alle ore 00:01 del

Massimali per ogni singola applicazione:

4. **Limite dell'Indennizzo per Risarcimento (Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile del Datore di Lavoro):** EUR

5. **Sottolimite dell'Indennizzo per Fatto Doloso di Persone delle quali l'Assicurato Deve Rispondere (Responsabilità Civile Verso Terzi):** EUR

6. **Limite Aggregato dell'Indennizzo (Responsabilità Civile Verso Terzi):** EUR
   .
7. **Sottolimite dell'Indennizzo per persona (Responsabilità Civile del Datore di Lavoro):** EUR

8. **Limite Aggregato dell'Indennizzo (Responsabilità Civile del Datore di Lavoro):** EUR

9. **Sottolimite dell' Indennizzo (per Infenzione H.I.V.):** EUR
   .
10. **Altri Sottolimiti dell'Indennizzo:** Vedi Art. 1 A) delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale"

11. **Premio Annuo Imponibile:** EUR

12. **Intermediario (Broker):** Ecclesia Geas Sanità S.r.l. – Via Cola di Rienzo, 217 - 00192 - Roma
    R.U.I. N° B000422310

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

13. Intermediario (Agente): --

14. Informativa Precontrattuale e Condizioni di Assicurazione:

Mod. 120 20 – Set Informativo RCG Strutture Sanitarie Private e Cliniche Private A.I.O.P. – Ed. 03.12.2020
Mod. 420 20 – Condizioni di Assicurazione RCG Strutture Sanitarie Private e Cliniche Private A.I.O.P. – Ed. 03.12.2020

15. Allegati / Atti di Variazione:

Allegato N°01 - Procedura Sinistri
Allegato N°02 – Facsimile Certificato di Assicurazione
Allegato N°03 – Facsimile Modulo di Adesione

Milano, …/…/….

IL CONTRAENTE

A.I.O.P.
Associazione Italiana Ospedalità Privata

_____

LA SOCIETÀ

_____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il **Contraente** dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle seguenti norme e condizioni:

(A) Applicazione delle condizioni normative, economiche e dei limiti di risarcimento previsti nel presente **"Mod. 420 20 Condizioni di Assicurazione RCG Strutture Sanitarie e Cliniche Private A.I.O.P - Ed. 03.12.2020"** e versioni modificate successive, con effetto dalla data di introduzione delle stesse, predisposto dalla Società di Assicurazione **Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia**, e della relativa Polizza Collettiva;

(B) di aver preso nota che questo è un contratto di assicurazione "Claims Made" (Richieste di Risarcimento presentate) a copertura delle Richieste di Risarcimento:

(i) presentate per la prima volta all'**Assicurato**

(ii) debitamente denunciate dall'Assicurato alla Società nel corso del **Periodo** di **Validità del Certificato di Assicurazione:**

(C) di aver letto e di aver specificamente approvato quanto previsto dalla **Polizza Collettiva**.

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto e di aver preso puntuale visione in ogni sua parte della **Polizza Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia**, in particolare del "**Mod. 120 20 Set Informativo RCG Strutture Sanitarie e Cliniche Private A.I.O.P. - Ed. 03.12.2020**", delle relative Condizioni di Assicurazione di cui al **"Mod. 420 20 Condizioni di Assicurazione RCG Strutture Sanitarie e Cliniche Private A.I.O.P - Ed. 03.12.2020"**, dei relativi Allegati ed Atti di Variazione indicati nel Punto 11 della Scheda di Polizza, e di avere integralmente recepito e compreso i termini vincolanti della stessa.

Ai sensi del Titolo II, Capo I, Art. 9 del Regolamento IVASS N° 41 del 02 Agosto, 2018 è fatto obbligo il **Contraente** di consegnare agli **Assicurati**, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il **Set Informativo** nonché le Condizioni contrattuali complete in ogni loro parte, oltre ad eventuali Appendici di precisazione o variazione eventualmente emesse successivamente alla stipula della **Polizza Collettiva**.

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di accettare specificatamente i contenuti degli Artt.:

Definizioni e Massimali Assicurati

Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale

Art.2 Estensione Territoriale Art.3 Definizione di Terzo
Art.4 Rischi esclusi dall'assicurazione Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Obblighi in caso di gestione del sinistro - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
Art.8 Disdetta
Art. 9 bis Facoltà di risolvere/recedere in seguito a cambiamenti normativi
Art. 11 Giurisdizione e foro competente
Art. 13 Esclusione Sanzioni Internazionali
Art. 14 Malattie professionali
Art. 16 Personale sanitario esercente la professione sanitaria non dipendente
Art. 19 Gestione della S.I.R.
Art. 22 Validità temporale dell'assicurazione
Art. 23 Postuma decennale per cessazione di attività in favore degli esercenti la professione sanitaria.
Art. 27 Forza maggiore.

Allegato N°1 Procedura Sinistri.

Art. 5 Gestione del sinistro
Art. 6 Liquidazione del sinistro
Art. 7 Gestione delle liti.

Milano, __/__/____

IL CONTRAENTE

_____

CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia e preso visione del documento Mod. 507 20 Informativa Privacy - Ed. 20.02.2020 "Informativa Privacy per il Trattamento dei Dati Personali Comuni e Sensibili, per Finalità Assicurative e Liquidative" e quindi di avere preso atto ad ogni effetto dell'Informativa che **Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia** ha fornito ai sensi della normativa GDPR EU 2016/679 e del Codice Privacy, pertanto **autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, comuni e particolari,** da parte dei soggetti indicati nella predetta Informativa e nei limiti di cui alla stessa. Il consenso richiesto riguarda anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai predetti soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa".

Milano, __/__/____

IL CONTRAENTE

_____

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

COMUNICAZIONE DEI SINISTRI

La comunicazione deve essere inoltrata per scritto dall'**Assicurato** (o dal suo Intermediario) e indirizzata a:

Berkshire Hathaway European Insurance DAC
Rappresentanza Generale per l'Italia
Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI)
Tel. 02 8725 3385 - Fax 02 8725 3386
E-mail < sinistri@bhei-italia.com >
PEC < sinistri.bhei-italia@legalmail.it >

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

Premesso che,

1. L'A.I.O.P. è l'Associazione di Categoria dell'Ospedalità Privata a cui aderiscono oltre 500 Case di Cura;

2. È interesse dell'Associazione favorire, mediante Convenzione, le migliori condizioni di mercato nel campo assicurativo a vantaggio dei propri Associati;

3. **Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia** (in seguito definita "la Società" oppure "**BHEI Italia®**") ha offerto all'A.I.O.P. condizioni competitive, poiché i Contraenti sono tra loro legati da un vincolo associativo;

Tutto ciò premesso,

a) Le parti individuano nella presente convenzione la realizzazione di quanto in premessa;

b) **BHEI Italia®** e l'A.I.O.P. hanno sottoscritto condizioni economiche e normative come previste nella presente polizza collettiva come risultato di una contrattazione fra A.I.O.P. - assistita da Ecclesia Geas Sanità S.r.l. - e **BHEI Italia®** che hanno discusso ed esaminato ogni singola clausola al fine di disciplinare i rispettivi interessi di ogni parte contrattuale.

c) L'A.I.O.P. si impegna a consentire la promozione e la diffusione della presente convenzione con modalità che devono essere preventivamente concordate con **BHEI Italia®**;

d) **BHEI Italia®** e l'A.I.O.P riconoscono quale intermediario per la gestione dei rapporti tra **BHEI Italia®** e le Case di Cura aderenti all'A.I.O.P. e alla presente Convenzione il Broker Ecclesia Geas Sanità S.r.l. con sede in Roma, Viale delle Milizie n° 16.

GLOSSARIO

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi per:

Applicazione	La singola adesione dell'Ente alla Convenzione
Assicurato (o Ente Assicurato)	Persona giuridica che svolge attività di spedalità privata il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Associazione che stipula la Convenzione	A.I.O.P. - Associazione Italiana Ospedalità Privata
Broker	Ecclesia Geas Sanità S.r.l. Via Cola di Rienzo, 217 - 00192 - Roma
Contraente	Il soggetto indicato al punto 1 della Scheda di Polizza che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 55 comma 2 del Regolamento IVASS 40/2018, sottoscrive la presente Polizza Collettiva in qualità di mandatario non essendo beneficiario né vincolatario delle prestazioni assicurative né dei diritti derivanti dal contratto stesso, e non assumendo alcuna obbligazione in merito al pagamento dei premi dovuti dai singoli Assicurati, neppure in caso di omesso versamento o insolvenza dei medesimi.
Cose	Sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante
Danno Corporale	Il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente a lesione o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o "biologici"
Danno Materiale	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

Esercente la Professione Sanitaria "in regime di lavoro libero professionale": Il soggetto esercente la professione sanitaria, anche se scelto dal paziente, che sulla base di specifico accordo con l'Ente Assicurato, presta la propria attività, presso e per conto dell'Ente medesimo

Esercente la Professione Sanitaria Dipendente Il soggetto esercente la professione sanitaria che agisce alle dirette dipendenze dell'Ente Assicurato con rapporto di lavoro subordinato;

Esercente la Professione Sanitaria in Libera Professione in adempimento di "obbligazioni contrattuali assuntedirettamente con il paziente" Il soggetto esercente la professione sanitaria che, in virtù di specifico accordo con l'Ente Assicurato, ma in modo indipendente da quest'ultima, ha in uso locali ed attrezzature dell'Ente stesso per offrire le proprie prestazioni professionali nell'ambito di autonomi rapporti contrattuali in essere con i propri pazienti;

Fatti noti Ogni richiesta di risarcimento, come definita in polizza, oppure ogni altro evento o circostanza notificata all'assicurato o formalmente conosciuta dallo stesso, prima della data di decorrenza del Certificato di Assicurazione.

Fatturato L'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni indicate alla voce A.1 del Conto Economico del Bilancio d'esercizio.

Franchigia L'importo espresso in valore assoluto dedotto dalla somma indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico

Franchigia Aggregata Annua Parte del danno indennizzabile, al netto della franchigia per sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato ovvero l'ammontare fino a concorrenza del quale l'Assicurato assume a suo carico il pagamento di tutte le somme, al netto della franchigia per sinistro, liquidate a termini di questo contratto per il risarcimento dei danni indennizzabili relativi ai sinistri rientranti in un determinato periodo assicurativo annuo. Soltanto dopo che il totale dei risarcimenti pagati al netto della franchigia per sinistro avrà esaurito la Franchigia Aggregata Annua, la Società risponderà delle ulteriori somme liquidate.

Indennizzo La somma dovuta dalla Società assicuratrice in caso di sinistro

Massimale L'obbligazione massima della Società, per capitali, interessi e spese. Quando è previsto un sottolimite di risarcimento, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima cui la Società è tenuta per capitale, interesse e spese per quella specifica situazione. Quando il massimale (o sottolimite, se previsto) è prestato per un periodo di assicurazione, questi rappresenta l'obbligazione cumulativa massima cui la Società è tenuta per capitale, interesse e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Società durante lo stesso periodo di assicurazione;

Periodo di Assicurazione Ogni intera annualità assicurativa, pari a dodici (12) mesi di calendario.

Polizza e/o Certificato di Assicurazione Il documento che prova il contratto di assicurazione

Polizza Collettiva Il presente documento emesso e sottoscritto dal **Contraente** e dalla **Società** che comprova l'esistenza di un contratto di assicurazione. La presente polizza collettiva è stipulata "per conto di chi spetta" ai sensi dell'Art. 1891 C.C.

Premio L'importo dovuto dall'Assicurato alla Società assicuratrice

R.C. Sanitaria Si intende quanto inerente lo svolgimento dell'insieme delle attività sanitarie diagnostiche, terapeutiche, assistenziali e accessorie che comunque implichino una responsabilità imputabile al personale medico, infermieristico e paramedico ovvero alla organizzazione aziendale funzionale all'erogazione di trattamenti sanitari;

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

Retribuzione annua lorda	Quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati (regolarmente iscritti INAIL) effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, comprese quelle derivanti da attività libero professionale intramoenia ed i corrispettivi pagati per i lavoratori interinali
Richiesta di risarcimento	Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'Assicurato: 1) la comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui. 2) La citazione o la chiamata in causa notificata all'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione 3) qualunque atto e/o comunicazione della magistratura penale o degli organi di polizia giudiziaria notificato all'Assicurato
S.I.R. - Self Insured Retention "Analoga Misura"	La quota di rischio espressa in valore economico che rimane a carico dell'Assicurato, il quale vi fa fronte con proprie risorse finanziarie ai sensi della normativa vigente in tema di "analoghe misure" di cui all'art. 10, L. 24/2017. Ove concordata l'applicazione di S.I.R. non si applicano altri scoperti o franchigie eventualmente previste nella polizza con l'eccezione di eventuali Franchigie Aggregate Annue. Resta inteso che tutte le previsioni della polizza che si applicano/fanno riferimento alla S.I.R. si applicheranno/saranno considerate come facenti riferimento anche allo Scoperto così come sopra definito;
Scoperto	La quota di rischio in valore economico, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro in Serie	Tutti i sinistri originati dallo stesso evento o da uno stesso atto illecito o errore o omissione, oppure da più atti, errori o omissioni che abbiano una causa comune, sempre che il sinistro rientri nei termini temporali previsti dall'articolo relativo al periodo di efficacia delle garanzie e, gli eventi successivi al primo, si manifestino e vengano denunciati alla società non oltre un anno dopo la cessazione del contratto. I sinistri in serie considerati come un unico sinistro, saranno risarcibili fino alla concorrenza del massimale di cui all'articolo relativo al " Limite massimale"
Sinistro R.C.O.	Il verificarsi di un evento che abbia causato danni corporali ai soggetti indicati all'Art. 1 B) per un fatto per il quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro R.C.T.	La richiesta di risarcimento relativa a danni per i quali è prestata l'assicurazione
Società	La Società Assicuratrice

DESCRIZIONE DEL RISCHIO – ATTIVITÀ ASSICURATA

La garanzia è operante per quanto previsto dall'Art.1 (oggetto dell'assicurazione) in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale integrata da quanto previsto dallo statuto e successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte anche regionale, e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, sia per fatto proprio che delle persone per le quali o con le quali debba rispondere a termini di legge, a condizione che l'attività venga svolta in conformità a quanto previsto dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

Sono comprese tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, connesse e collegate comunque ed ovunque (nei limiti dell'Art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione) svolte nessuna esclusa né eccettuata.
Per ogni singola applicazione alla presente polizza collettiva saranno operanti i seguenti massimali:

MASSIMALI ASSICURATI

R.C.T.

- **Euro 5.000.000,00** per ogni periodo assicurativo annuo o per periodi di assicurazione inferiori all'anno con il sottolimite di:

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

- **Euro 5.000.000,00** per ogni sinistro
- **Euro 5.000.000,00** per ogni persona - fermo il massimale per sinistro e per anno
- **Euro 5.000.000,00** per danni a cose e/o animali - fermo il massimale per sinistro e per anno

R.C.O.

- **Euro 5.000.000,00** per ogni periodo assicurativo annuo o per periodi di assicurazione inferiori all'anno e per ogni sinistro con il sottolimite di:
- **Euro 1.500.000,00** per ogni persona - fermo il massimale per sinistro e per anno.

LIMITE DI INDENNIZZO PER INFEZIONE H.I.V. (sottolimite del massimale)

In caso di sinistro direttamente o indirettamente connesso con infezione da H.I.V. comprese le relative conseguenze che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), il massimo risarcimento non potrà superare Euro 1.000.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo sia che impegni entrambe le garanzie R.C.T./R.C.O. (compreso quanto previsto per le Malattie Professionali, quando operante, la suddetta estensione di garanzia), oppure una sola di esse.

LIMITE DI INDENNIZZO PER COVID-19 (sottolimite del massimale)

Tutte le richieste di risarcimento, sia per sinistri R.C.T. e R.C.O., che siano dovute, derivate, causate, risultanti da o connesse, anche solo in parte a:

1) Coronavirus 2 (Sars-Cov-2) e/o ogni sua mutazione, ceppo, evoluzione o variazione;
2) Sindrome respiratoria acuta e varianti patologiche connesse (Covid-19) dovute a Coronavirus 2 e/o ogni sua mutazione, evoluzione o variazione;
3) qualsiasi sindrome, condizione, patologia o infezione:
   a) da virus quali quelli indicati nei precedenti punti 1) e/o 2) e/o ad ogni loro mutazione, evoluzione o variazione; e/o
   b) da virus simili e/o analoghi a quelli indicati nei precedenti punti 1) e/o 2), comunque denominati, e/o ad ogni loro mutazione, evoluzione o variazione.

Sono soggette a S.I.R., limite per sinistro e annuale aggregato come indicato nel **Certificato di Assicurazione**.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

A) La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza a condizione che le attività esercitate dall'Assicurato siano svolte in conformità a quanto previsto dalla normativa italiana ed europea di volta in volta applicabile e previo ottenimento dei necessari permessi ed autorizzazioni previsti da tali normative.

A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, si precisa che l'assicurazione vale per la responsabilità civile,

derivante:

a) da colpa grave dell'Ente Assicurato e/o da fatto doloso e/o colposo di persone delle quali deve rispondere. La garanzia per fatto doloso è prestata fino ad un massimale pari ad Euro 2.000.000,00 per anno oltre il quale il danno non è indennizzabile.

b) dall'esercizio di altri enti e/o istituti che comunque rientrano nell'ambito istituzionale dell'Ente Assicurato;

c) dalla proprietà, uso e/o custodia di beni mobili ed immobili connessi all'attività comunque destinati, nonché dei loro impianti fissi. L'operatività della presente garanzia è pure estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di parchi, giardini con alberi ad alto fusto, piante, antenne, insegne, recinzioni, cancelli, strade e quant'altro di strutture, attrezzature, impianti ed opere di cui all'attività assicurata;

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

d) da fatti cagionati da terzi (es. visitatori, utenza ecc.) di cui l'Assicurato debba rispondere;

e) dalla committenza di lavori e/o servizi in genere;

f) all'erogazione di servizi fuori sede svolti da personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati nonché per i danni in itinere subiti dal personale e/o collaboratori stessi;

g) da circolazione (compresi i terzi trasportati) su strade ad uso pubblico o aree equiparate dei veicoli a motore non soggetti all'obbligo di assicurazione obbligatoria R.C.A. di cui alla legislazione vigente. La garanzia è espressamente estesa anche ai rischi di circolazione dei mezzi di trasporto (persone e cose) non a motore;

h) da perdite patrimoniali imputabili a interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizio, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.
La presente estensione prevede un massimo risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo di Euro 100.000,00 ed è prestata con uno scoperto pari al 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 500,00.

i) da furto, sottrazione, distruzione o deterioramento di cartelle cliniche, analisi e documentazione sanitaria in genere, comprese le responsabilità di cui al successivo punto t), e secondo quanto disciplinato al successivo punto hh);

j) a terzi in conseguenza della omessa o errata diagnosi prenatale da cui derivi la lesione del diritto all'interruzione di gravidanza di cui all'Art. 4 della legge 22.05.1978,n.194, con un limite di risarcimento pari al 25% del massimale per sinistro e periodo di assicurazione;

k) dalla detenzione e uso di fonti radioattive necessarie all'attività dell'Assicurato;

l) dall'uso delle attrezzature in proprietà e/o uso all'Assicurato ovunque collocate;

m) dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato o uso a terzi;

n) dall'esistenza ed uso da parte del personale di qualsiasi apparecchiatura ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostica, terapeutica, anche se di proprietà di terzi; dall'impiego a scopi terapeutici e diagnostici di apparecchi a raggi x e di altre apparecchiature;

o) dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente alla errata o inesatta elaborazione, compilazione o consegna di esiti e referti clinici;

p) dalla somministrazione, smercio, distribuzione, utilizzazione di prodotti medicinali farmaceutici, parafarmaceutici, apparecchiature e protesi, direttamente o tramite enti o persone convenzionate; si intendono comunque esclusi i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi;

q) dalla preparazione e/o somministrazione e smercio di prodotti alimentari, bevande e simili anche distribuiti con macchine automatiche proprie o di terzi; si intendono comunque esclusi i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi;

r) dalle attività svolte dal proprio personale, nell'ambito di apposite convenzioni, anche per prestazioni di attività di consulenza, formazione e aggiornamento, stipulate con soggetti pubblici e privati. La garanzia si estende ai frequentatori anche in assenza di apposita convenzione;

s) all'Assicurato dal "servizio di protezione e prevenzione" ai sensi dell'Art.31 del D.lgs. nr. 81/2008 e successive modifiche;

t) dall'applicazione del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 193 e del Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla privacy) e successive modifiche.
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato ai sensi di legge per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali degli assistiti o dei pazienti, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti; con esclusione comunque delle multe e delle ammende inflitte direttamente all'Assicurato o all'ente di appartenenza per fatti dell'Assicurato stesso. Per perdite patrimoniali si intende convenzionalmente il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose. Questa garanzia è prestata con lo scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di Euro 500,00 e con il limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari a Euro 100.000,00.

u) dall'attività intramoenia del personale medico e paramedico, compresa in quanto da equipararsi all'attività di dipendente, anche se svolta presso strutture esterne all'Ente assicurato e con esso collegate e/o convenzionate;

v) agli addetti ai centri di trasfusione nello svolgimento delle loro mansioni, nonché all'Assicurato per danni corporali cagionati a terzi durante il periodo di efficacia della garanzia in conseguenza della distribuzione e/o dell'utilizzazione del sangue, dei suoi preparati o derivati, purché le relative richieste di risarcimento pervengano all'Assicurato e di esse l'assicurato faccia denuncia, nel rispetto delle condizioni previste in polizza in caso di sinistro, durante il periodo di validità del contratto.

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

L'assicurazione è altresì operante, con il limite di Euro 1.000.000,00 per ciascun sinistro e per periodo di assicurazione annuo, per i danni provocati a terzi dalla insorgenza o aggravamento della malattia AIDS.

Restano comunque esclusi i danni dovuti a vizio o difetto originario del sangue, dei suoi preparati o derivati, qualora acquistati o preparati da terzi o, comunque, non provenienti da prelievi effettuati nei centri di trasfusione dell'Ente Assicurato;

connessa:

w) ai danni derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni. L'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato abbia designato le figure professionali previste dal D.lgs. nr. 81/2008;

x) all'erogazione nell'ambito delle proprie strutture sanitarie di tutte le prestazioni diagnostico terapeutiche, medico chirurgiche;

y) all'organizzazione di convegni, conferenze, simposi e congressi, nonché partecipazione a mostre, fiere o esposizioni, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà od in uso all'Ente assicurato, con partecipazione di terzi, compreso il rischio derivante dall'organizzazione di visite guidate e compreso l'eventuale allestimento, montaggio, smontaggio e conduzione di stands ed ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni;

z) alle attività ricreative aziendali e sportive comprese riunioni del circolo aziendale;

conseguente:

aa) a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura per fatto improvviso, accidentale derivante dall'attività descritta in polizza.

La presente estensione prevede un massimo risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo di Euro 250.000,00 ed è prestata con uno scoperto pari al 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 5.000,00 e un massimo non indennizzabile di Euro 20.000,00.

bb) al conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi; inoltre per l'eventuale responsabilità per le operazioni di smaltimento di detti rifiuti (eseguite da terzi), che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/o un inquinamento di qualsiasi natura, a condizione che l'evento sia derivato da fatto accidentale ed il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato da aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

La presente estensione prevede un massimo risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo di Euro 250.000,00 ed è prestata con uno scoperto pari al 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 5.000,00 e un massimo non indennizzabile di Euro 20.000,00;

per i danni:

cc) materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell'Assicurato o da lui detenute. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 2.500,00 e con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo di Euro 250.000,00;

dd) cagionati a terzi, a norma dell'Art. 2049 del C.C., compresi i trasportati, in relazione alla guida di veicoli purché gli stessi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati;

ee) cagionati alle cose temporaneamente in consegna, custodia o comunque detenute dall'Assicurato e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.

A titolo di massima sicurezza contrattuale, la garanzia è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni provocati agli automezzi di terzi, rimossi con mezzi, appositamente attrezzati, di proprietà dell'Ente e/o di terzi con essa convenzionati. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per ogni automezzo danneggiato;

ff) provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500,00 per ogni evento;

gg) a condutture e impianti sotterranei di terzi, da franamento, cedimento o vibrazioni del terreno. La presente garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.000,00 per ogni evento;

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

hh) dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti e/o gli ospiti, a norma degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, del C.C., per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei presidi sanitari dell'Assicurato, consegnate o non consegnate, nonché perdita accidentale di protesi dentarie e oggetti di stretto e indispensabile uso personale dei ricoverati.

Tale garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento pari a Euro 1.000,00 e per anno assicurativo pari a Euro 150.000,00;

ii) causati ai veicoli di terzi, compresi i dipendenti, che si trovino in sosta nelle aree di pertinenza e/o gestite dall'Assicurato, fatta esclusione per i danni da furto, incendio, mancato uso o disponibilità; la presente garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.000,00 per ogni evento;

jj) verificatisi nell'ambito delle proprie strutture sanitarie, utilizzate a fini didattici o di ricerca da parte di istituzioni formative, di cliniche universitarie o di istituti a carattere scientifico, nonché verificatisi nell'ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti dai predetti enti e/o da operatori sanitari, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, convenzionati con l'Ente stesso;

B) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 numero 1124 e dell'Art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati o a rapporto di lavoro a progetto o interinali addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e nel D.lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori sopra descritti per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente o un danno biologico o un danno superiore a quello indennizzato dall'INAIL. La presente estensione viene espressamente prestata senza alcuna franchigia a carico dell'Azienda.

Tanto l'Assicurazione RCT quanto quella RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o Enti similari ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/6/1984 numero 222 e dall'INAIL di cui al precedente punto 1).

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale all'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Art. 2 – Estensione Territoriale

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengano nei paesi dell'Unione Europea a condizione che la richiesta di indennizzo e la relativa azione giudiziaria siano intraprese nell'ambito della giurisdizione italiana.

L'assicurazione RCO vale per il Mondo intero escluso Usa e Canada a condizione che la richiesta di indennizzo e la relativa azione giudiziaria siano intraprese nell'ambito della giurisdizione italiana.

Art. 3 – Definizione di Terzo

Agli effetti della presente assicurazione sono considerati terzi:

- gli Amministratori quando fruiscono di assistenza medica prestata dall'Assicurato;
- i Soci od Amministratori delle Ditte Collegate, Controllate o Consociate, esclusivamente per i danni corporali;
- i dipendenti di qualsiasi qualifica o categoria anche se in periodo di prova con contratto a termine e/o in preavviso di licenziamento, purché non si tratti di prestatori d'opera soggetti all'assicurazione INAIL;
- i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, quando l'INAIL li considera fuori servizio;

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

- i professionisti in genere e le persone equiparate ai professionisti che esplicano la loro attività, compresi i consulenti di ogni tipo e categoria purché non subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione. Tali Soggetti sono comunque considerati terzi qualora il danno sia dovuto a responsabilità dell'Assicurato quale proprietario e/o conduttore di fabbricati, impianti, attrezzature a servizio delle attività assicurate;
- i Soci titolari e/o Amministratori nonché il personale e/o i consulenti delle ditte locatrici o fornitrici o appaltatrici di ordini, lavori e servizi per conto dell'Ente assicurato;
- le persone che accompagnano le persone suindicate anche durante le fasi lavorative in qualità di visitatori ospiti;
- le persone, comunità o singoli, che possono entrare nell'Ente a scopo di studio, esperienze, aggiornamento, visita occasionale, missioni scientifiche, culturali, economiche;
- clienti, pazienti dell'Ente assicurato, loro dipendenti, consulenti od incaricati, loro congiunti, accompagnatori, visitatori e assistenti;
- i familiari od invitati dei dipendenti, di qualunque categoria che vengano ammessi a visitare l'Ente anche durante le fasi lavorative.

Sono comunque considerati terzi tutti coloro che si intrattengano motivatamente all'interno dell'ente.

Art. 4 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età; nonché i danni da impiego di aeromobili e natanti;
b) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto all'Art. 1 punto bb);
c) derivanti da pretese per mancata rispondenza dell'intervento di chirurgia estetica all'impegno di risultato estetico assunto dall'Assicurato;
d) da furto ad eccezione di quanto previsto all'Art. 1 comma i e hh);
e) provocati a seguito di attività di sperimentazione clinica ad eccezione di attività di sperimentazione non interventistica (studi osservazionali) come definiti nella Circolare Ministeriale n.6 datata 2 settembre 2002.
f) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato, relativamente alle prestazioni di natura medica e/o infermieristica, senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
g) da mancata acquisizione del consenso informato e/o redazione di referti e/o cartelle cliniche, che non comportino un danno corporale al paziente risarcibile ai sensi di polizza, salvo quanto espressamente previsto al punto u) dell'Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione";
h) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata e di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata qualora ubicati al di fuori di Italia, San Marino e Città del Vaticano.
i) Coperti ai sensi dell'Art. 1 B).
j) derivanti da eventi occorsi in data precedente al decennio o, se antecedente, alla data di retroattività indicata nel Certificato di Assicurazione di ciascun Assicurato.
k) Qualsiasi perdita o danno causato dall'adozione di un medicinale, farmaco, prodotto parafarmaceutico e/o protesi difettoso/a, prescritto o fornito dall'Assicurato.
l) Qualsiasi danno derivante dalla perdita dei dati dei pazienti come pure qualsiasi perdita di dati elettronici, qualsiasi interruzione dell'attività lavorativa e qualsiasi blocco/interruzione tecnologico del sistema incluso qualsiasi danno cagionati ai pazienti trattati con dispositivi medici o strumenti di qualsiasi tipo con un collegamento on-line, se causati da qualsivoglia accesso non autorizzato e/o dall'uso non autorizzato dei sistemi informatici dell'Assicurato, anche nel caso di scelta e/o di uso non sicuro di password.

Le assicurazioni RCT e RCO non comprendono i danni:

m) da detenzione o impiego di esplosivi;
n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) salvo quanto previsto all'Art. 1 punto k;
o) derivanti dalla detenzione o dall'impiego dell'amianto.

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

Art. 5 – Regolazione di Premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Si conviene quale condizione essenziale che, se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 – Obblighi in caso di sinistro - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker e alla Società entro 30 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.). L'Assicurato si impegna a trasmettere alla Società gli atti giudiziali notificatigli, unitamente alla documentazione utile per la gestione della controversia appena possibile, e comunque nel termine tale da non pregiudicare la gestione dell'istruzione del sinistro e dell'eventuale contenzioso da parte della Società.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze di danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, ivi compresi gli eventuali procedimenti di mediazione / conciliazione ex D.lgs. 4 marzo 2010 n.28, a nome dell'Ente o delle persone coperte dalla presente assicurazione, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società e al Broker l'atto di citazione o qualsiasi atto introduttivo di un procedimento giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. In caso di notifiche relative ad atti di qualsiasi genere relativi a procedure cautelari ed urgenti ovvero a procedure diverse da quella ordinaria ovvero a procedure ordinarie con termini di costituzione inferiori a quelli previsti per il giudizio ordinario, l'Assicurato si impegna a trasmettere alla Società l'atto ricevuto in notificazione entro il termine di 3 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o in cui l'importo del sinistro sia inferiore o uguale alla S.I.R. la Società non risponderà delle spese sostenute per resistere all'azione legale intrapresa nei confronti dell'Assicurato.
Nel caso invece la Società gestisca la vertenza a nome dell'Assicurato, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

all'azione promossa contro l'Assicurato entro un limite pari ad un quarto del massimale di polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale assicurato le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, entro il limite massimo per tali spese di un quarto del massimale di polizza.

La Società non riconosce spese ed onorari sostenuti dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Resta inteso che la Società si riserva ogni azione a tutela degli eventuali danni che la stessa dovesse subire per spese legali e/o sanzioni amministrative - regolatorie in caso di mancato e/o ritardato invio dei documenti necessari per l'istruttoria dei sinistri, in caso di mancata trasmissione alla Società degli atti introduttivi del giudizio notificati all'Assicurato nei termini necessari per la costituzione in giudizio, in caso di mancato tempestivo riscontro alle valutazioni della Compagnia all'esito del completamento della istruttoria dei sinistri, ed in caso mancato tempestivo pagamento delle somme ricomprese nella S.I.R. in caso di liquidazione dei sinistri.

In tutti i casi in cui esistano più responsabili dell'evento dannoso e la Società, per qualsiasi motivo, non gestisca la lite, l'Assicurato si obbliga a richiedere l'accertamento del grado di colpa di ciascuno dei responsabili.

Ai fini dell'esercizio dell'azione prevista dall'Art. 9 della Legge N. 24/2017 (Azione di Rivalsa), si precisa che:

a. **Nei casi assicurativi che, a seguito delle valutazioni medico legali dei periti fiduciari della Società, evidenzino manifesti indizi di comportamenti caratterizzati da dolo o colpa grave degli esercenti la professione sanitaria coinvolti - anche non accertati giudizialmente - la Società ha facoltà di promuovere l'azione di rivalsa e/o regresso in via di surroga ex Art. 1916 C.C. nei confronti di tali soggetti nel medesimo giudizio instaurato dal danneggiato;**

b. **Società e Contraente si danno reciprocamente atto che il pagamento dell'indennizzo al terzo in via stragiudiziale non costituisce rinuncia all'azione di rivalsa e/o regresso in via di surroga ex Art. 1916 C.C., riservandosi la Società, ove opportuno, iniziative stragiudiziali e giudiziali nei confronti degli esercenti la professione sanitaria coinvolti, la cui attività, a seguito delle valutazioni medico legali dei periti fiduciari della Società, presenti manifesti indizi di comportamenti caratterizzati da dolo o colpa grave, anche non accertati giudizialmente.**

Art. 7 – Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.01 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro le ore 00.01 del 30° giorno dalla data di effetto; altrimenti ha effetto dalle ore 00.01 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00.01 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 00.01 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 8 – Disdetta sulle singole applicazioni

La Società e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dalle singole coperture non prima della scadenza annuale e con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

Art. 9 – Proroga e Periodo dell'Assicurazione

La Polizza Collettiva è stipulata per un periodo di 2 anni senza previsione di tacito rinnovo.

Al termine del biennio di cui sopra, la Polizza Collettiva potrà essere prorogata annualmente, a termini e condizioni che verranno comunicati dalla Società.

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

La Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dalla Polizza Collettiva, con effetto dalle ore 00:01 dell'01/01/2020 con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società o dell'Assicurato, la Polizza Collettiva potrà essere reintegrata solamente con condizioni e premio che verranno comunicati dalla Società.

Art. 9bis – Facoltà di risolvere/recedere in seguito a cambiamenti normativi

Le Parti si danno reciprocamente atto che il premio è stato determinato sulla base del contenuto delle previsioni della vigente normativa in materia di responsabilità civile.

Le Parti concordano che, in caso di emanazione di nuova normativa che modifichi in maniera sostanziale la legislazione in materia di responsabilità civile in ambito sanitario (ivi inclusa l'emanazione dei Decreti Attuativi della Legge n. 24/2017), la Società avrà la facoltà di rivalutare i rischi e di proporre nuove quotazioni dei premi agli Assicurati.

Se, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di dette nuove quotazioni, la Società ed i singoli Assicurati non raggiungono un accordo sui termini per la prosecuzione del contratto assicurativo, la polizza si intenderà risolta. In questo caso la Società rimborserà ai singoli assicurati la parte del premio pagato e non goduto.

Qualora la Società non eserciti la facoltà di rivalutare i rischi, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante invio di raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato. La Società non sarà in alcun caso responsabile riguardo al pagamento di tali oneri.

Art. 11 – Giurisdizione e Foro competente

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggetto alla esclusiva giurisdizione italiana.

Nei limiti del disposto dell'Art. 2 (Validità Territoriale) il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Assicurato o la Direzione della Società.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiana.

Art. 13 – Esclusioni sanzioni internazionali

La garanzia prestata con la presente polizza o con certificati assicurativi o altri documenti che costituiscono evidenza di copertura assicurativa, non opera qualora l'Assicurato o il Contraente o il danneggiato o il/i soggetto/i eventualmente beneficiario/i della prestazione indennitaria o parte di essa siano oggetto o comunque rientrino nella relativa disciplina delle Sanzioni economico-commerciali disposte dal Regno Unito, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o dagli Stuti Uniti d'America, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le sanzioni disposte dal Ministero del Tesoro del Regno Unito (UK Treasury) o dall'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (Office of Foreign Assets Control –"OFAC") del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti (U.S. Treasury Department) o descritte nel Regolamento CE 27 maggio 2002 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 4 novembre 2013, n. 1091/2013.

Art. 14 – Malattie Professionali

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato, con esclusione delle patologie da amianto o da silicio. L'estensione è operativa a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di efficacia della polizza purché denunciate entro 18 (diciotto) mesi dalla data di cessazione della stessa o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro qualora antecedente la data di cessazione della polizza.
La garanzia non vale:

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

1) per i prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
   a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
   b) all'intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale all'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Art. 15 – Responsabilità Civile Personale

La garanzia si intende estesa alla Responsabilità civile personale del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, dei dipendenti designati come "responsabili del servizio di protezione e prevenzione", dei dirigenti, dei quadri, dei dipendenti nonché del personale con contratto di lavoro di parasubordinazione (a mero titolo esemplificativo: collaborazione coordinata e continuativa o a progetto) e/o interinale ed altresì, con rapporto professionale occasionale (ad esclusione del personale Esercente la

Professione Sanitaria di cui al successivo Art. 16) con l'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle relative mansioni professionali e ciò entro i limiti dei massimali previsti per le garanzie RCT/O.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato, nonché alla responsabilità personale del personale di cui sopra, per l'attività che gli stessi svolgono presso altre strutture sanitarie - a condizione che le attività esercitate dal personale siano svolte in conformità a quanto previsto dalla normativa italiana ed europea di volta in volta applicabile e previo ottenimento dei necessari permessi e autorizzazioni previsti da tali normative - in virtù di convenzioni stipulate con l'Assicurato, ferma restando l'estensione territoriale prevista all'Art. 2 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale della presente Polizza Collettiva.

Tale garanzia è prestata nei limiti dei massimali sopra previsti che restano ad ogni effetto unici anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.

Per i soggetti di cui al primo e secondo capoverso del presente articolo è fatto salvo il diritto di rivalsa della Società e quello di surrogazione ai sensi dell'Art. 1916, comma 1, C.C. solo per fatti da loro cagionati con dolo o colpa grave, nei limiti stabiliti dall'Art. 9, comma 6, Legge N. 24/2017, fermo l'obbligo per gli stessi di stipulare una specifica polizza assicurativa per la Colpa Grave di cui all'Art. 10, comma 3, Legge N. 24/2017.

Art. 16 – Personale Sanitario esercente la professione sanitaria non dipendente

Premesso che l'Assicurato si avvale anche dell'opera di Esercenti la professione sanitaria non dipendenti, si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso.

La garanzia copre la responsabilità personale dell'Esercente la Professione Sanitaria non dipendente che svolge in favore dell'Ente Assicurato la funzione di Direttore Sanitario ai sensi dell'Art. 5 del DPR 27/03/1969, che esulano dall'attività di diagnosi e cura dei pazienti.

La garanzia copre inoltre la responsabilità personale di tutti gli Esercenti la Professione Sanitaria che collaborano con la struttura assicurata a qualunque titolo, anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti della struttura stessa, **limitatamente all'esercizio della professione sanitaria svolta presso le strutture sanitarie dell'Assicurato e/o alla loro effettiva attività o fornitura di servizi per, o a nome dell'Assicurato.**

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

Per i soggetti di cui al capoverso precedente è fatto salvo il diritto di rivalsa della Società e quello di surrogazione ai sensi dell'Art. 1916, comma 1, C.C. solo per fatti da loro cagionati con dolo o colpa grave, nei limiti stabiliti dall'Art. 9, comma 6, Legge N. 24/2017, fermo l'obbligo per gli stessi di stipulare una specifica polizza assicurativa per la Colpa Grave di cui all'Art. 10, comma 3, Legge N. 24/2017.

Non viene considerato come Assicurato qualsiasi esercente la professione sanitaria che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'Art. 7, comma 3, Legge n. 24/2017.

Atteso quanto sopra resta inteso tra le parti che la garanzia non si estende alla Responsabilità Civile individuale dell'esercente la professione sanitaria di cui al capoverso precedente, al quale non è attribuita la qualifica di "Assicurato" e per il quale non opera alcun vincolo di garanzia.

Tale garanzia esplica i suoi effetti unicamente a favore dell'Ente Assicurato, rispondendo la Società di tutte le somme che lo stesso sia tenuto a pagare, anche in forza di condanna solidale del personale sanitario non dipendente, nei confronti del quale la Società potrà esercitare azione di rivalsa ex Art.1916 c.c.

L'Ente Assicurato si impegna anche agli effetti degli artt.1914 e 1915 c.c. a:

- verificare che i tutti gli esercenti la professione sanitaria che abbiano agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente abbiano stipulato una specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell'Art. 10, comma 2, Legge n. 24/2017, a primo rischio rispetto alla presente polizza, con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00;
- fornire su richiesta copia di tali polizze assicurative e dei successivi documenti contrattuali attestanti i rinnovi ed il pagamento dei premi.

Art. 17 – Responsabilità Civile Personale degli Assistiti

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo e/o riabilitativo e/o terapeutico e/o neuropsichiatrico.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

Art. 18 – Limite Massimale

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi e di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera, il massimo risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di polizza

Art. 19 – Gestione della S.I.R.

Ad integrazione e modifica di ogni altra previsione contrattuale, la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi opera esclusivamente in eccesso agli importi in S.I.R. previsti in polizza o nel Certificato di Applicazione.

L'assicurazione è infatti prestata nell'intesa che una parte del rischio venga sostenuta dall'Assicurato stesso a titolo di scoperto ovvero in formula S.I.R. L'Assicurato e la Società si impegnano a cooperare in buona fede in tutti gli aspetti della gestione e risoluzione dei sinistri al fine di raggiungere risultati soddisfacenti per entrambe le Parti.

Le Parti convengono di adottare le seguenti modalità per la gestione dei sinistri interessati dall'applicazione di importi in S.I.R., da svolgersi in reciproca collaborazione tra gli Uffici competenti dell'Assicurato e della Società:

1. La Società al ricevimento della denuncia di sinistro e della documentazione prevista dalla procedura sinistri facente parte integrante della presente convenzione valuta le conseguenze economiche del sinistro e:
   a) nel caso in cui quantifichi il valore economico della vertenza nei limiti della S.I.R., provvederà ad inviare all'Assicurato gli esiti delle proprie valutazioni e di tutti gli eventuali accertamenti istruttori e le conclusioni. Resta inteso che qualora emerga che il sinistro dovrà essere liquidato (per qualsivoglia motivo, ragione o causa) il danno relativo al sinistro dovrà essere liquidato autonomamente dall'Assicurato nei limiti della S.I.R.. La Società formulerà proposte transattive alla controparte solo previo accordo con l'Assicurato;
   b) nel caso in cui, durante la procedura di gestione del sinistro, si dovessero verificare circostanze tali da produrre un aumento dell'importo del sinistro stesso, l'Assicurato si impegna a inviare nuovamente il sinistro alla Società, la quale si riserva di

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

assumere la gestione del sinistro, fermo restando che le spese sostenute dall'Assicurato nella prima fase di istruttoria restano a carico dello stesso. La Società garantirà le conseguenze economiche dei sinistri che possano in fase successiva, e solo ed esclusivamente in caso di circostanze non ascrivibili all'Assicurato, eccedere gli importi dei rispettivi scoperti/ S.I.R.

2. Nel caso in cui la vertenza ecceda gli importi dello scoperto/ importo in S.I.R., all'esito dell'istruttoria l'Ufficio Sinistri della Società provvederà ad inviare all'Assicurato le conclusioni contenenti "LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DA INVIARE ALLA CONTROPARTE CON DETERMINAZIONE DELLO SCOPERTO O IMPORTO IN S.I.R. A CARICO DELL'ASSICURATO".

- Decorsi ulteriori 20 giorni dalla data di ricezione della PROPOSTA, nel silenzio dell'Assicurato, la Società provvederà all'emissione di atto di quietanza per il risarcimento / indennizzo concordato con la controparte, contenente la precisazione che l'importo inerente lo scoperto/ S.I.R. verrà corrisposto al danneggiato direttamente dall'Assicurato. Laddove la SOCIETA' comunichi l'avvenuta formale accettazione (mediante sottoscrizione e trasmissione dell'atto di quietanza) da parte della Controparte, l'Assicurato nel termine essenziale dei successivi 10 giorni corrisponde l'importo a Suo carico in favore della Controparte. Resta inteso che in caso di fallimento della transazione conseguente al mancato ottemperamento di tale pagamento in favore della controparte la Società corrisponderà direttamente all'Assicurato l'importo stanziato al netto di scoperto/S.I.R., liberandosi - in assoluto e corretto adempimento del contratto di assicurazione - di qualsivoglia ulteriore onere relativo al sinistro fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti di terzi responsabili e fatto salvo il diritto di ripetizione delle eventuali maggiori somme corrisposte all'Assicurato che questi non abbia corrisposto, per qualsiasi ragione, ai danneggiati.
- Ove, entro i 20 giorni dalla data di ricezione della PROPOSTA, l'Assicurato contesti la propria responsabilità ovvero ritenga eccessivo l'importo proposto dalla Società, l'Assicurato stesso avrà facoltà di rifiutare la liquidazione del sinistro e di avocarne a sé la gestione. In tal caso la Società corrisponderà direttamente all'Assicurato l'importo stanziato al netto di scoperto/ S.I.R., liberandosi – in assoluto e corretto adempimento del contratto di assicurazione - di qualsivoglia ulteriore onere relativo al sinistro fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti di terzi responsabili. In caso di eventuale giudizio l'Assicurato non avrà alcun diritto di garanzia o di chiamata in causa nei confronti della Società. Resta inteso fra le parti che la Società non dovrà in nessun caso pagare un importo eccedente la somma pagata dall'Assicurato ai danneggiati (al netto di scoperto/ S.I.R.) e/o di pagare quote assicurate da altre compagnie assicuratrici. L'Assicurato si impegna a tenere la Società informata di termini e condizioni di transazioni o sentenze e a restituire gli importi pagati in eccesso dalla Società.

Qualsiasi cambiamento di questa clausola dovrà essere concordato per iscritto dalle parti e debitamente sottoscritto da un rappresentante a ciò autorizzato.

Art. 20 – Buona Fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, cosi come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, non comporteranno la perdita del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni siano avvenute in buona fede (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 21 – Altre Assicurazioni

In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. L'inadempimento di tale obbligo comporterà la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.).

In caso di altre polizze stipulate dall'Assicurato per lo stesso rischio la presente garanzia è prestata nei limiti temporali di contratto, di massimali e franchigie previste dalla polizza stessa. Inoltre tali altre polizze stipulate per lo stesso rischio contribuiranno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1910 c.c., all'indennizzo nella dovuta proporzione, ma sempre e comunque entro i Limiti di Indennizzo e oltre la S.I.R. previsti da questa polizza o dal Certificato di Assicurazione.

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

Art. 22 – Validità temporale dell'Assicurazione R.C.T. – Retroattività

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, **a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti posti in essere durante il periodo di validità della garanzia compreso il periodo pregresso indicato in ciascun Certificato di Assicurazione alla Convenzione con il minimo di 10 (dieci) anni.**

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

Art. 23 - Postuma Decennale per cessazione di attivita' in favore degli esercenti la Professione Sanitaria

In favore degli esercenti la professione sanitaria in garanzia ai sensi della presente polizza per la propria Responsabilità Civile Personale ai sensi dei precedenti Artt. 15) e 16), **limitatamente all'esercizio della professione sanitaria svolta presso le strutture sanitarie dell'Assicurato e/o alla loro effettiva attività o fornitura di servizi per, o a nome dell'Assicurato e sempre esclusi i soggetti di cui al quinto capoverso del precedente Art. 16)**, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa in costanza della presente polizza, la Società concederà un periodo di ultrattività (estendibile agli eredi) della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura.

Art. 24 – Risk Management

Qualora gli assicurati aderiscano ad un programma di Risk Management, la Società potrà, a suo insindacabile giudizio, valutarne gli esiti e tenerne conto in sede di quotazione e/o rinnovo.

Art. 25 – Farmacia Interna

L'assicurazione è operante anche per i rischi derivanti dall'esercizio di una farmacia con vendita al pubblico.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto del prodotto; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Art. 26 – Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio assicurativo Ecclesia Geas Sanità S.r.l. ai sensi del D.lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" Titolo IX-Articoli 106-121 e successive modifiche. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente contratto avverranno tra l'Assicurato e la Società per il tramite di Ecclesia Geas Sanità S.r.l.

Art. 27 – Forza Maggiore

Sono esclusi dalla copertura della presente polizza tutti i danni conseguenti agli eventi di forza maggiore di seguito elencati:

a) Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e non militari, sommosse, invasioni, rivolte, scioperi o serrate, atti di terrorismo;

b) Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni causate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o dalla produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive (fatta eccezione per le sostanze dell'articolo 1, A) lettera l), uso di acceleratori di particelle, detenzione ed impiego di esplosivi;

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

c) Terremoti, maremoti o tsunami, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni di fiumi e laghi, fulmini, calamità naturali, frane, Inondazioni in generale, incendi, tornado, bombe d'acqua, eccezionali avversità atmosferiche di qualsiasi genere, eventi naturali, per i quali le autorità competenti hanno dichiarato uno stato di emergenza o uno stato di calamità naturale.

Art. 28 – Obbligo di comunicazione ex Art.13, Legge 8 Marzo 2017, N.24

L'Assicurato, al fine di non incorrere in decadenze, si obbliga ad adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi di comunicazione previsti dall'Art. 13 della Legge N. 24/2017.

Milano, …./…./……

IL CONTRAENTE

A.I.O.P.
Associazione Italiana Ospedalità Privata

LA SOCIETÀ

BHEI Italia
Gruppo assicurativo Berkshire Hathaway
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC
Rappresentanza Generale per l'Italia | Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI)
Tel: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Iscrizione Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS N° I.00163 in data 15.3.2019
Codice IVASS Impresa D964R Codice Fiscale: 10799540967 Partita IVA: 10799540967

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il **Contraente** dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle seguenti norme e condizioni:

(A) Applicazione delle condizioni normative, economiche e dei limiti di risarcimento previsti nel presente **"Mod. 420 20 Condizioni di Assicurazione RCG Strutture Sanitarie e Cliniche Private A.I.O.P - Ed. 03.12.2020"** e versioni modificate successive, con effetto dalla data di introduzione delle stesse, predisposto dalla Società di Assicurazione **Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia**, e della relativa Polizza Collettiva;

(B) di aver preso nota che questo è un contratto di assicurazione "Claims Made" (Richieste di Risarcimento presentate) a copertura delle Richieste di Risarcimento:

(i) presentate per la prima volta all'**Assicurato**

(ii) debitamente denunciate dall'Assicurato alla Società nel corso del **Periodo** di **Validità del Certificato di Assicurazione:**

(C) di aver letto e di aver specificamente approvato quanto previsto dalla **Polizza Collettiva**.

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto e di aver preso puntuale visione in ogni sua parte della **Polizza Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia**, in particolare del "**Mod. 120 20 Set Informativo RCG Strutture Sanitarie e Cliniche Private A.I.O.P. - Ed. 03.12.2020**", delle relative Condizioni di Assicurazione di cui al **"Mod. 420 20 Condizioni di Assicurazione RCG Strutture Sanitarie e Cliniche Private A.I.O.P - Ed. 03.12.2020"**, dei relativi Allegati ed Atti di Variazione indicati nel Punto 11 della Scheda di Polizza, e di avere integralmente recepito e compreso i termini vincolanti della stessa.

Ai sensi del Titolo II, Capo I, Art. 9 del Regolamento IVASS N° 41 del 02 Agosto, 2018 è fatto obbligo il **Contraente** di consegnare agli **Assicurati**, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il **Set Informativo** nonché le Condizioni contrattuali complete in ogni loro parte, oltre ad eventuali Appendici di precisazione o variazione eventualmente emesse successivamente alla stipula della **Polizza Collettiva**.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di accettare specificatamente i contenuti degli Artt.:

Definizioni e Massimali Assicurati

Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale

Art.2 Estensione Territoriale

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

Art.3 Definizione di Terzo
Art.4 Rischi esclusi dall'assicurazione
Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Obblighi in caso di gestione del sinistro - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
Art.8 Disdetta
Art. 9 bis Facoltà di risolvere/recedere in seguito a cambiamenti normativi
Art. 11 Giurisdizione e foro competente
Art. 13 Esclusione Sanzioni Internazionali
Art. 14 Malattie professionali
Art. 16 Personale sanitario esercente la professione sanitaria non dipendente
Art. 19 Gestione della S.I.R.
Art. 22 Validità temporale dell'assicurazione
Art. 23 Postuma decennale per cessazione di attività in favore degli esercenti la professione sanitaria.
Art. 27 Forza maggiore.

Allegato N° 01 Procedura Sinistri.

Art. 5 Gestione del sinistro
Art. 6 Liquidazione del sinistro
Art. 7 Gestione delle liti.

Milano, __/__/____

IL CONTRAENTE

_____

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

ALLEGATO N. 01 – PROCEDURA SINISTRI

ART. 1 - PREMESSE

Premesso che:

- la garanzia assicurativa di cui alla convenzione in epigrafe è prestata nell'intesa che una parte del rischio venga sostenuta dall'Assicurato a titolo di S.I.R. Self Insured Retention (in seguito S.I.R.).
- i sinistri non eccedenti l'importo della S.I.R. verranno gestiti dalla Società e liquidati esclusivamente dall'Assicurato.
- i sinistri eccedenti l'importo della S.I.R. verranno gestiti e liquidati dalla Società al netto della S.I.R. che l'Assicurato si impegna a versare direttamente al danneggiato, salvo quanto previsto al successivo Art. 6.

Nel comune interesse, le Parti convengono di adottare le seguenti modalità per la gestione dei sinistri, da svolgersi in reciproca collaborazione tra gli Uffici competenti dell'Assicurato e della Società.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Cfr. definizioni sopra in premesse e nella sezione "**Glossario**" di questa polizza.

Con il termine **"SOCIETÀ"** si intende la Società Assicuratrice della **Polizza Collettiva** in epigrafe.

Con il termine **"LIQUIDATORE"** si intende il dipendente e/o consulente della **Società** responsabile della gestione e della liquidazione del sinistro.

Con il termine **"CLINICA PRIVATA"** si intendono le Cliniche Private assicurate.

Con il termine **"BROKER"** s'intende la Ecclesia GEAS Sanità Srl.

Con il termine **"DANNEGGIATO"** si intende il paziente o il terzo che assume aver ricevuto un danno ascrivibile a responsabilità della Clinica.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Resta inteso e convenuto che in virtù della clausola "Claims Made" la presente procedura si applica ai sinistri per i quali sia pervenuta una richiesta risarcitoria all'Assicurato nel periodo di assicurazione come definito dai certificati di applicazione della Convenzione. Ad eguale effetto varrà la ricezione da parte della Società di un qualsiasi provvedimento di giustizia attinente ad un procedimento penale ricevuto dall'Assicurato.

ART. 4 - APERTURA DEL SINISTRO

La Clinica dovrà denunciare al Broker ed alla Società ogni richiesta risarcitoria o atto giudiziario di cui all'Art. 3 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

Alla denuncia di sinistro dovranno essere allegate:

- Copia della cartella clinica e di tutta la documentazione medica in possesso della struttura.
- Relazione contenente la descrizione dell'iter medico/diagnostico seguito dal paziente dal ricovero alle dimissioni con particolare riferimento a quanto riportato nella cartella clinica.
- Circostanziato parere sull'accaduto redatto dal Primario del reparto e dal Direttore Sanitario.
- Indicazione delle eventuali linee guida relative all'attività medica prestata nell'occasione con contestuale produzione di documentazione contenente regolamenti interni per lo svolgimento delle attività mediche.

- Copia del consenso informato con contestuale indicazione della prassi e del protocollo seguito in materia e del nominativo dei sanitari che hanno materialmente provveduto all'acquisizione dello stesso.

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

- Indicazione del soggetto (Struttura Ospedaliera o Sanitario) che stipulò il contratto di prestazione sanitaria con il paziente.
- Nominativo di tutti i Sanitari che a qualsiasi titolo hanno partecipato all'erogazione della prestazione sanitaria.
- Indicazione della tipologia del rapporto di lavoro intercorrente tra medici e Struttura; medico dipendente o medico in rapporto libero professionale.
- Copia dei contratti assicurativi stipulati individualmente dai sanitari coinvolti nell'accadimento.

GARANZIA R.C.T. RELATIVA AD EVENTI LESIVI NON ATTINENTI ALL'ESERCIZO DELL'ATTIVITA' SANITARIA

- Dettagliata relazione sulle circostanze dell'evento dannoso con precisazione della condotta assunta nell'evocata fattispecie dal personale della struttura, dal danneggiato e da ogni altro soggetto a qualsiasi titolo coinvolto.
- Osservazioni e commenti sulle cause dell'accaduto, sulla sussistenza del nesso di causalità materiale tra la riferita ricostruzione fattuale dell'evento e le conseguenze dannose riportate dal danneggiato.
- Ogni altro elemento utile alla ricostruzione dei fatti ed all'accertamento delle responsabilità nella produzione del fatto dannoso.
- Valutazione sull'entità delle conseguenze dannose riportate in considerazione del fatto de quo.
- Indicazione di eventuali soggetti presenti al fatto con unite dichiarazioni testimoniali sull'accaduto corredate da documento d'identità dei dichiaranti.

IL TERMINE PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI E' CONVENZIONALMENTE ESTESO A 30 GIORNI AL FINE DI CONSENTIRE ALL'ASSICURATO DI ALLEGARE TUTTI I DOCUMENTI DI CUI SOPRA RILEVANTI AI FINI DELL'ART.1915 C.C.

In caso di denuncia di sinistri con procedure cautelari ed urgenti ovvero a procedure diverse da quella ordinaria ovvero a procedure ordinarie con termini di costituzione inferiori a quelli previsti per il giudizio ordinario, l'Assicurato si impegna a trasmettere alla Società l'atto ricevuto in notificazione entro il termine di 3 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

ART. 5 - GESTIONE DEL SINISTRO

5.1

Ove la Società abbia quantificato il valore economico della vertenza come eccedente i limiti degli importi in S.I.R., la Società, per il tramite della propria struttura liquidativa, provvederà all'istruttoria del sinistro, accollandosene le relative spese come previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile e privilegiando ove possibile una soluzione transattiva; La Società si impegna a comunicare gli esiti degli adempimenti istruttori (es. visite medico-legali).

5.2

Nel caso in cui la Società quantifichi il valore economico della vertenza nei limiti della S.I.R. il sinistro sarà gestito dalla Società.

5.3

Per i sinistri il cui importo non è di facile determinazione e comunque le posizioni il cui valore è quantificabile ai limiti della S.I.R., la Società ha facoltà di assumere la gestione e ad informare l'Assicurato della successiva istruzione del sinistro.

5.4

In ogni caso la Società e l'Assicurato si impegnano, nell'ottica di una corretta gestione dei casi assicurativi a condividere ogni informazione e/o documento ritenuto di interesse.

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

6.1

I sinistri rientranti in S.I.R., verranno liquidati dall'Assicurato con successiva tempestiva comunicazione alla Società.

6.2

Nel caso in cui la vertenza ecceda gli importi della S.I.R., all'esito dell'istruttoria l'Ufficio Sinistri della Società provvederà ad inviare all'Assicurato le conclusioni contenenti "LA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DA INVIARE ALLA CONTROPARTE CON DETERMINAZIONE DELL' IMPORTO IN S.I.R. A CARICO DELL'ASSICURATO".

Decorsi ulteriori 20 giorni dalla data di ricezione della PROPOSTA, nel silenzio dell'Assicurato, la Società provvederà all'emissione di atto di quietanza per il risarcimento / indennizzo concordato con la controparte, contenente la precisazione che l'importo inerente la S.I.R. verrà corrisposto al danneggiato direttamente dall'Assicurato. Laddove la SOCIETA' comunichi l'avvenuta formale accettazione (mediante sottoscrizione e trasmissione dell'atto di quietanza) da parte della Controparte, l'Assicurato nel termine essenziale dei successivi 10 giorni corrisponde l'importo a Suo carico in favore della Controparte. Resta inteso che in caso di fallimento della transazione conseguente al mancato ottemperamento di tale pagamento in favore della controparte, la Società corrisponderà direttamente all'Assicurato l'importo stanziato al netto della S.I.R., liberandosi - in assoluto e corretto adempimento del contratto di assicurazione - di qualsivoglia ulteriore onere relativo al sinistro fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti di terzi responsabili e fatto salvo il diritto di ripetizione delle eventuali maggiori somme corrisposte all'Assicurato che questi non abbia corrisposto, per qualsiasi ragione, ai danneggiati.

Ove, entro i 20 giorni dalla data di ricezione della PROPOSTA, l'Assicurato contesti la propria responsabilità ovvero ritenga eccessivo l'importo proposto dalla Società, l'Assicurato stesso avrà facoltà di rifiutare la liquidazione del sinistro e di avocarne a sé la gestione. In tal caso la Società corrisponderà direttamente all'Assicurato l'importo stanziato al netto della S.I.R., liberandosi - in assoluto e corretto adempimento del contratto di assicurazione - di qualsivoglia ulteriore onere relativo al sinistro fatto salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti di terzi responsabili. In caso di eventuale giudizio l'Assicurato non avrà alcun diritto di garanzia o di chiamata in causa nei confronti della Società. Resta inteso fra le parti che la Società non dovrà in nessun caso pagare un importo eccedente la somma pagata dall'Assicurato ai danneggiati (al netto della S.I.R.) e/o di pagare quote assicurate da altre compagnie assicuratrici. L'Assicurato si impegna a tenere la Società informata di termini e condizioni di transazioni o sentenze e a restituire gli importi pagati in eccesso dalla Società. Qualsiasi cambiamento di questa clausola dovrà essere concordato per iscritto dalle parti e debitamente sottoscritto da un rappresentante a ciò autorizzato.

ART. 7 - GESTIONE DELLE LITI

7.1

A norma del precedente articolo 5, secondo il valore presunto del sinistro, saranno gestite anche le fasi relative alle procedure obbligatorie di conciliazione di cui al Decreto Legislativo 28/2010 (Mediazione civile e commerciale) ed i procedimenti giudiziari.

7.2

Resta ferma la facoltà della Società di optare per la gestione diretta della lite, ovvero partecipare al giudizio in qualità di garante/terzo chiamato.

7.3

Nei giudizi gestiti dal Contraente/Assicurato ove nel corso del procedimento, in relazione agli atti di causa o agli esiti istruttori, emergano circostanze tali da far presumere un possibile aggravamento delle conseguenze economiche del sinistro, non ascrivibile al Contraente/Assicurato medesimo, con conseguente superamento della S.I.R., il Contraente/Assicurato si impegna a darne compiuta evidenza alla Società, la quale avrà la facoltà di farsi carico della successiva gestione del sinistro.

7.4

La Società e Contraente/Assicurato, allo scopo comune di limitare l'impatto economico dei sinistri e per favorire il positivo andamento tecnico del rischio, si impegnano ad esercitare – nei giudizi ove ci siano i presupposti – l'azione di rivalsa / regresso contestuale, condizionata all'accoglimento della pretesa attorea, nei confronti dei soggetti responsabili materiali del sinistro.

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

7.5

Con riferimento ai sinistri eccedenti la S.I.R., l'impugnazione dei provvedimenti giudiziari sarà decisa dalla Società.

IL CONTRAENTE

A.I.O.P.
Associazione Italiana Ospedalità Privata

LA SOCIETÀ
BHEI Italia
Gruppo assicurativo Berkshire Hathaway
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC
Rappresentanza Generale per l'Italia | Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI)
Tel: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Iscrizione Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS N° I.00163 in data 15.3.2019
Codice IVASS Impresa D964R Codice Fiscale: 10799540967 Partita IVA: 10799540967

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

ALLEGATO N. 02 – FACSIMILE CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

FACSIMILE CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N°
POLIZZA RCT/O N°

CONTRAENTE:
A.I.O.P. – ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITA' PRIVATA
VIA LUCREZIO CARO, 67
00193 ROMA RM
Codice Fiscale o Partita IVA: 80202430585

1. **Assicurato:**
   Codice Fiscale o Partita IVA:

   Periodo di Validità della Garanzia:
2. Effetto: Dalle ore 00:01 del
3. Scadenza: Alle ore 00:01 del

4. **Data Retroattività:** Ore 00:01 del

5. **Limite dell'Indennizzo per Risarcimento (Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità del Datore di Lavoro):** EUR

5.b **Sottolimite dell'Indennizzo per sinistro Per Covid-19** EUR

6. **Sottolimite dell'Indennizzo per Fatto Doloso di Persone delle quali l'Assicurato deve rispondere (Responsabilità Civile verso Terzi):** EUR

7. **Limite Aggregato dell'Indennizzo (Responsabilità Civile verso Terzi):** EUR

8. **Sottolimite dell'Indennizzo per persona (Responsabilità Civile del Datore di Lavoro):** EUR.

9. **Limite Aggregato dell'Indennizzo (Responsabilità Civile del Datore di Lavoro):** EUR

10. **Sottolimite dell'Indennizzo (per Infezione H.I.V.):** EUR

11. **Altri Sottolimiti dell'Indennizzo:** Vedi Art. 1 A) delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale".

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

12. Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento da RC Sanitaria:

13. Franchigia Aggregata Annuale, <u>operante sugli importi dei sinistri al netto della Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento</u> di cui al precedente punto 12: --

14. Franchigia Speciale: --

15. Premio Annuo Imponibile: EUR (100% Minimo di Deposito) a cui vanno aggiunte le imposte di Legge, pari ad EUR.
Le rate di premio devono essere pagate entro 30 giorni dalle seguenti date di scadenza, e con i seguenti importi:

Data	Premio Imponibile	Imposte (22,25%)	PremioTotale

Fermo l'importo del premio minimo imponibile per il periodo, il premio è regolabile alla scadenza al tasso annuo del per mille imponibile, da calcolarsi pro-rata per il periodo, a cui vanno aggiunte le imposte di Legge, sul Fatturato a consuntivo.

16. Informazioni relative a Fatturato/Retribuzioni: EUR (Fatturato a preventivo)

17. Intermediario (Broker): L'Assicurato dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto a Ecclesia Geas Sanita S.r.l. B000422310 Via Cola di Rienzo 217 Roma (RM) , di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato da Ecclesia Geas Sanita S.r.l..

Il pagamento del premio sarà effettuato dal Contraente tramite Ecclesia Geas Sanita S.r.l. che provvederà al versamento alla Compagnia di Assicurazione; ai fini dell'Articolo 1901 Codice Civile tale pagamento avrà efficacia liberatoria per l'Assicurato. Ogni indennizzo o rimborso di premi dovuto all'Assicurato sarà versato, ad esclusiva discrezione della Compagnia, direttamente agli aventi diritto ovvero a Ecclesia Geas Sanita S.r.l. che provvederà al trasferimento degli importi all'Assicurato; il pagamento all'Intermediario avrà efficacia liberatoria per la Compagnia.

Ogni comunicazione fatta dalla Compagnia a Ecclesia Geas Sanita S.r.l. si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato a Ecclesia Geas Sanita S.r.l. si intenderà come fatta alla Compagnia. Ecclesia Geas Sanita S.r.l. è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute dall'altra parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le parti solo dopo la firma dell'atto relativo.

18. Intermediario (Agente): --

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

19. Informativa Precontrattuale e Condizioni di Assicurazione:

Mod. 120 20 Set Informativo RCG Strutture Sanitarie Private e Cliniche Private A.I.O.P. – Ed. 03.12.2020
Mod. 420 20 Condizioni di Assicurazione RCG Strutture Sanitarie Private e Cliniche Privare A.I.O.P. – Ed. 03.12.2020

20. Allegati / Atti di Variazione: --

Milano, …/…/….

L'ASSICURATO LA SOCIETÀ

_____ _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il **Contraente** dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle seguenti norme e condizioni:

(A) Applicazione delle condizioni normative, economiche e dei limiti di risarcimento previsti nel presente **"Mod. 420 20 Condizioni di Assicurazione RCG Strutture Sanitarie e Cliniche Private A.I.O.P - Ed. 03.12.2020"** e versioni modificate successive, con effetto dalla data di introduzione delle stesse, predisposto dalla Società di Assicurazione **Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia**, e della relativa Polizza Collettiva;

(B) di aver preso nota che questo è un contratto di assicurazione "Claims Made" (Richieste di Risarcimento presentate) a copertura delle Richieste di Risarcimento:

(i) presentate per la prima volta all'**Assicurato**

(ii) debitamente denunciate dall'Assicurato alla Società nel corso del **Periodo** di **Validità del Certificato di Assicurazione:**

(C) di aver letto e di aver specificamente approvato quanto previsto dalla **Polizza Collettiva**.

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto e di aver preso puntuale visione in ogni sua parte della **Polizza Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia**, in particolare del "**Mod. 120 20 Set Informativo RCG Strutture Sanitarie e Cliniche Private A.I.O.P. - Ed. 03.12.2020**", delle relative Condizioni di Assicurazione di cui al **"Mod. 420 20 Condizioni di Assicurazione RCG Strutture Sanitarie e Cliniche Private A.I.O.P - Ed. 03.12.2020"**, dei relativi Allegati ed Atti di Variazione indicati nel Punto 11 della Scheda di Polizza, e di avere integralmente recepito e compreso i termini vincolanti della stessa.

Ai sensi del Titolo II, Capo I, Art. 9 del Regolamento IVASS N° 41 del 02 Agosto, 2018 è fatto obbligo il **Contraente** di consegnare agli **Assicurati**, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il **Set Informativo** nonché le Condizioni contrattuali complete in ogni loro parte, oltre ad eventuali Appendici di precisazione o variazione eventualmente emesse successivamente alla stipula della **Polizza Collettiva**.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di accettare specificatamente i contenuti degli Artt.:
Definizioni e Massimali Assicurati

Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale

Art.2 Estensione Territoriale
Art.3 Definizione di Terzo
Art.4 Rischi esclusi dall'assicurazione

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Obblighi in caso di gestione del sinistro - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
Art.8 Disdetta
Art. 9 bis Facoltà di risolvere/recedere in seguito a cambiamenti normativi
Art. 11 Giurisdizione e foro competente
Art. 13 Esclusione Sanzioni Internazionali
Art. 14 Malattie professionali
Art. 16 Personale sanitario esercente la professione sanitaria non dipendente
Art. 19 Gestione della S.I.R.
Art. 22 Validità temporale dell'assicurazione
Art. 23 Postuma decennale per cessazione di attività in favore degli esercenti la professione sanitaria.
Art. 27 Forza maggiore.

Allegato N°1 Procedura Sinistri.

Art. 5 Gestione del sinistro
Art. 6 Liquidazione del sinistro
Art. 7 Gestione delle liti.

Milano, __/__/____

L'ASSICURATO
_____

CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia e preso visione del documento Mod. 507 20 Informativa Privacy - Ed. 20.02.2020 "Informativa Privacy per il Trattamento dei Dati Personali Comuni e Sensibili, per Finalità Assicurative e Liquidative" e quindi di avere preso atto ad ogni effetto dell'Informativa che **Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia** ha fornito ai sensi della normativa GDPR EU 2016/679 e del Codice Privacy, pertanto **autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, comuni e particolari,** da parte dei soggetti indicati nella predetta Informativa e nei limiti di cui alla stessa. Il consenso richiesto riguarda anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai predetti soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa".

Milano, __/__/____

L'ASSICURATO
_____

COMUNICAZIONE DEI SINISTRI

La comunicazione deve essere inoltrata per scritto dall'**Assicurato** (o dal suo Intermediario) e indirizzata a:
Berkshire Hathaway European Insurance DAC
Rappresentanza Generale per l'Italia

Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI)
Tel. 02 8725 3385 - Fax 02 8725 3386
E-mail < sinistri@bhei-italia.com >
PEC < sinistri.bhei-italia@legalmail.it >

Il premio corrispondente alla prima rata della presente Applicazione, pari ad Euro …… è stato corrisposto dall'Assicurato in data ……

L'esattore

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

ALLEGATO N. 03 – FACSIMILE MODULO DI ADESIONE

Strutture Sanitarie Private e Cliniche Private A.I.O.P.

SI PREGA DI COMPLETARE UN QUESTIONARIO PER OGNI STRUTTURA DA ASSICURARE

ANAGRAFICA	**DATI DEL PROPONENTE**	
	Ragione Sociale del Proponente	
	P.IVA	
	Indirizzo	
	Città	
	Provincia	
	Paese/Stato	
	Data di costituzione	
	Sito WEB e Recapito Telefonico	
	DATI DELLA STRUTTURA DA ASSICURARE	
	Ragione Sociale Struttura da Assicurare	
	P.IVA	
	Indirizzo	
	Città	
	Provincia	
	Paese/Stato	
	Data di costituzione	
	Sito WEB e Recapito Telefonico	

TIPO DI STRUTTURA	La Struttura è Pubblica o Privata?	
	La Struttura è convenzionata con il SSN?	

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

		NOME ASSICURATORE	MASSIMALE PER SINISTRO	MASSIMALE AGGREGATO ANNUO	RITENZIONE PER SINISTRO	RITENZIONE AGGREGATA ANNUA	CLAIMS MADE / LOSS OCCURRENCE	RETRO ATTIVITÀ	PREMIO ANNUO LORDO
STATUS ASSICURATIVO E ASSICURATORI PRECEDENTI	Anno precedente - 5								
	Anno precedente - 4								
	Anno precedente - 3								
	Anno precedente - 2								
	Anno precedente - 1								
	Anno corrente								
	Data Scadenza della polizza Anno corrente								
	È previsto un periodo di postuma o suppletivo che consenta di notificare agli assicuratori in corso dei sinistri relativi a eventi verificatisi nell'anno di polizza, ma denunciati negli anni successivi?								
	È mai stata rifiutata / annullata / disdettata una Polizza Assicurativa per i medesimi rischi? Per quale motivo?								

FATTURATO	Consuntivo anno precedente - 2	EUR
	Consuntivo anno precedente - 1	EUR
	Stima anno corrente	EUR
	% attività Ostetricia e Ginecologia su fatturato annuo corrente	
	% attività Ortopedia su fatturato annuo corrente	
RETRIBUZIONI	Stima Retribuzioni anno corrente (personale dipendente + non dipendente)	EUR

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Descrizione del Rischio su principali attività sanitarie svolte nella struttura	
	Nr. Accessi annuali per prestazioni mediche indipendentemente dai ricoveri	
	Nr. Sale operatorie	

	Nr. Annuo Nascite totali Nr. Annuo Nascite con taglio cesareo	
	Nr. Annuo Nati con Handicap	
	Nr. Annuo Nati con tasso di "apgar pari o inferiore a 6	
	Nr. Annuo Nati morti	
	Nr. Annuo Decessi dopo la nascita	
	Nr. Annuo Nati con gravi menomazioni	
	Nr. Annuo indirizzati a terapia infantile o TIN	

FOCUS CARTELLE CLINICHE	Esistono procedure formali per la compilazione della cartella clinica che siano adeguate a precisi standard di qualità?	

FOCUS RISK MANAGEMENT	È presente un Risk Manager addetto alla gestione dei rischi della struttura?	
	È presente un sistema di gestione della qualità certificato? Quale?	
	Indicare le procedure di Risk Management / prevenzione e gestione dei rischi:	

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

	POSTI LETTO			MEDICI DIPENDENTI			MEDICI CONVENZIONATI			MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI CON FATTURAZIONE DIRETTA AL PAZIENTE			MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI SENZA FATTURAZIONE DIRETTA AL PAZIENTE		
AREA MEDICA	CONV. SSN	PRIVATI	DAY HOSP.	CHIRURGHI	NON CHIRURGHI	PRESTAZIONI CHIRURGICHE ANNUALI	CHIRURGHI	NON CHIRURGHI	PRESTAZIONI CHIRURGICHE ANNUALI	CHIRURGHI	NON CHIRURGHI	PRESTAZIONI CHIRURGICHE ANNUALI	CHIRURGHI	NON CHIRURGHI	PRESTAZIONI CHIRURGICHE ANNUALI
PRONTO SOCCORSO															
CARDIO CHIRURGIA															
CARDIOLOGIA															
CHIRURGIA GENERALE															
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE															
CHIRURGIA PEDIATRICA															
CHIRURGIA PLASTICA															
CHIRURGIA VASCOLARE															
DERMATOLOGIA															
TRICOLOGIA															
GERIATRIA															
GINECOLOGIA															
EMATOLOGIA															
EMODIALISI															
GASTROENTEROLOGIA															
IMMUNOLOGIA															
MALATTIE ENDOCRINE															
MALATTIE INFETTIVE															
MEDICINA GENERALE															
MEDICINA DEL LAVORO															
NEFROLOGIA															
NEUROCHIRURGIA															
NEUROLOGIA															
NEUROPSICHIATRIA															
OCULISTICA															

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

	POSTI LETTO			MEDICI DIPENDENTI			MEDICI CONVENZIONATI			MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI CON FATTURAZIONE DIRETTA AL PAZIENTE			MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI SENZA FATTURAZIONE DIRETTA AL PAZIENTE		
AREA MEDICA	CONV. SSN	PRIVATI	DAY HOSP.	CHIRURGHI	NON CHIRURGHI	PRESTAZIONI CHIRURGICHE ANNUALI	CHIRURGHI	NON CHIRURGHI	PRESTAZIONI CHIRURGICHE ANNUALI	CHIRURGHI	NON CHIRURGHI	PRESTAZIONI CHIRURGICHE ANNUALI	CHIRURGHI	NON CHIRURGHI	PRESTAZIONI CHIRURGICHE ANNUALI
ODONTOIATRIA / STOMATOLOGIA															
ONCOLOGIA															
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA															
OSTETRICIA /PARTI / NASCITE															
ORTORINOLARINGOIATRIA															
PNEUMATOLOGIA															
PSICOLOGIA															
RADIOLOGIA															
RIABILITAZIONE															
TERAPIA INTENSIVA															
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE															
CENTRO TERAPIE FISICHE E RIABILITATIVE															
AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE															
AMBULATORIO SPECIALISTICO															
CENTRO DI MEDICINA ESTETICA															
CENTRO DI DIALISI															
CENTRO DI RADIOTERAPIA															
LABORATORIO ANALISI															
POLIAMBULATORIO CENTRO MEDICO															

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

	POSTI LETTO			MEDICI DIPENDENTI			MEDICI CONVENZIONATI			MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI CON FATTURAZIONE DIRETTA AL PAZIENTE			MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI SENZA FATTURAZIONE DIRETTA AL PAZIENTE		
AREA MEDICA	CONV. SSN	PRIVATI	DAY HOSP.	CHIRURGHI	NON CHIRURGHI	PRESTAZIONI CHIRURGICHE ANNUALI	CHIRURGHI	NON CHIRURGHI	PRESTAZIONI CHIRURGICHE ANNUALI	CHIRURGHI	NON CHIRURGHI	PRESTAZIONI CHIRURGICHE ANNUALI	CHIRURGHI	NON CHIRURGHI	PRESTAZIONI CHIRURGICHE ANNUALI
STUDIO DI OMEOPATIA E AGOPUNTURA															
SERVIZI DI STUDI MEDICI DI MEDICINA GENERALE															
IGIENE E PROFILASSI															
CASE DI CURA DI LUNGA DEGENZA															
ALTRE ATTIVITÀ PARAMEDICHE INDIPENDENTI															
STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI (R.S.A.)															
STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE E RESIDENZIALE (R.A.)															
STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE PER ANZIANI															
STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI E DA DISTURBI MENTALI, O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI															
ALTRO (SPECIFICARE)															

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

INTERMEDIAZIONE	Nome del Broker direttamente incaricato dall'Ente	
	Esiste mandato in esclusiva ?	[ ] SI [ ] NO [ ] ALTRO Specificare:_____

TARGET STRUTTURALE RICHIESTO	Premio Annuo Imponibile richiesto al lordo di commissioni di intermediazione	EUR
	Massimale per Sinistro Richiesto Massimale in Aggregato Annuo Richiesto	EUR EUR
	SIR /Scoperto per sinistro	EUR
	SIR in Aggregato Annuo richiesta	EUR
	Condizioni Particolari (Inclusioni, Esclusioni, Limiti Speciali/Sottolimiti speciali/Franchigie Speciali)	
	Retroattività richiesta (indicare n. di mesi/anni totali a ritroso dalla data di inizio della copertura)	

SITUAZIONE SINISTRI ULTIMI 5 ANNI	Il Contraente è a conoscenza di fatti o circostanze note dai quali possano derivare richieste di risarcimento negli ultimi 5 anni? [ ] SI [ ] NO Se sì, compilare il modulo "SITUAZIONE SINISTRI ULTIMI 5 ANNI"

SITUAZIONE SINISTRI ULTIMI 5 ANNI

NOME STRUTTURA DI RIFERIMENTO	ASSICURATORE	CODICE SINISTRO	DATA ACCADIMENTO	DATA DENUNCIA	DESCRIZIONE EVENTO	REPARTO	ETÀ DANNEGGIATO	STATO SINISTRO	RICHIESTA DI CONTROPARTE	IMPORTO PAGATO (DALLA PRIMA LIRA E AL LORDO DI EVENTUALI RIVALSE)	IMPORTO RISERVATO (DALLA PRIMA LIRA E AL LORDO DI EVENTUALI RIVALSE)
										EUR	EUR
										EUR	EUR
										EUR	EUR
										EUR	EUR
										EUR	EUR
										EUR	EUR
										EUR	EUR

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

DICHIARAZIONI CONCLUSIVE

Il sottoscritto dichiara che le affermazioni e le informazioni contenute nel presente questionario corrispondono a verità e che nessuna informazione importante inerente il rischio oggetto di assicurazione è stata omessa, sottaciuta o alterata e riconosce che il presente questionario e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto o per conto del proponente costituisce la base dell'eventuale contratto di assicurazione che sarà emessa in conseguenza.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere stato autorizzato a compilare la presente proposta per conto dell'Associazione Professionale o della Società e che gli assicurati hanno preso visione ed approvato la stessa così come compilata.
Il sottoscritto prendendo atto che le informazioni riportate costituiranno base essenziale per la valutazione del rischio e che il presente questionario diverrà parte integrante del contratto ove stipulato, dichiara altresì di essere a conoscenza che le dichiarazioni inesatte e le reticenze sono assoggettate alle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

NOTA BENE: Si precisa che i sinistri già manifestati e riportati nell'elenco di cui sopra, nonché quelli eventualmente conseguenti ai fatti noti e circostanze riportate in questo questionario, non rientreranno in alcun modo nelle garanzie prestate dalla polizza che si intende stipulare.

Milano, … / … / …… L'ASSICURATO _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia e preso visione del documento Mod. 507 20 Informativa Privacy - Ed. 20.02.2020 "Informativa Privacy per il Trattamento dei Dati Personali Comuni e Sensibili, per Finalità Assicurative e Liquidative" e quindi di avere preso atto ad ogni effetto dell'Informativa che **Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia** ha fornito ai sensi della normativa GDPR EU 2016/679 e del Codice Privacy, pertanto **autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, comuni e particolari,** da parte dei soggetti indicati nella predetta Informativa e nei limiti di cui alla stessa. Il consenso richiesto riguarda anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai predetti soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa".

Milano, … / … / …… L'ASSICURATO _____

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

BHEI Italia è il marchio della sede secondaria Italiana di
Berkshire Hathaway European Insurance DAC
Sede Legale: One Grant's Row, Mount Street Lower,
Grand Canal Dock, Dublin 2 D02 HX96 Ireland
Capitale Sociale Interamente Versato: € 116.000.000
Autorizzata e regolata dalla Central Bank of Ireland
N° di riferimento CBI: C182407
Registrata in Irlanda ai sensi del Companies Act 2014, quale
Designated Activity Company (DAC) Limited by Shares
N° di Registrazione Società: 636883 | Numero VAT: 3583603QH

Berkshire Hathaway European Insurance DAC
Sede Secondaria in Italia
Sede Legale e Direzione Generale:
Corso Italia, 13 20122 Milano (MI), Italia
Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
N° I.00163 in data 15.3.2019
Codice IVASS Impresa: D964R
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 2559035
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA: 10799540967

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E PARTICOLARI, PER FINALITÀ ASSICURATIVE E LIQUIDATIVE

ai sensi del General Data Protection Regulation ("GDPR") EU 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D. Lgs 101/2018 ("Codice Privacy")

Mod. 507 20 Informativa Privacy - Ed. 20.02.2020

Ai sensi del General Data Protection Regulation ("GDPR") EU 2016/679 (di seguito anche "GDPR") ed in relazione ai dati personali, anche di natura particolare, richiesti o acquisiti da Lei direttamente o da altri soggetti che formeranno oggetto di trattamento da parte del Titolare del trattamento - **Berkshire Hathaway European Insurance DAC,** Rappresentanza Generale per l'Italia (in seguito definita "**BHEI Italia**"), con sede in Milano (20122), Corso Italia, 13 (di seguito denominata la "Società" o il "Titolare") - Vi informiamo di quanto segue.

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE

I dati personali sono raccolti al fine dell'emissione di polizze assicurative e/o della gestione di reclami e sinistri. Tutti i dati personali vengono trattati da **BHEI Italia** nel rispetto della normativa GDPR. Sono riportate di seguito le principali tipologie ed alcuni esempi di dati personali che potranno essere soggetti al trattamento:

- dettagli individuali (nome, indirizzo, dati anagrafici o informazioni personali);
- dettagli identificativi (codice fiscale, passaporto, carta di identità);
- informazioni finanziarie (numero di conto corrente o altre informazioni finanziarie);
- informazioni personali utili alla valutazione dei rischi;
- informazioni di polizza;
- informazioni in materia creditizia e antifrode;
- storico sinistri;
- altri dati particolari (salute, etnia, orientamento politico o religioso, dati biometrici).

Il trattamento è finalizzato:

- all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di vigilanza e controllo;
- alla istruzione ed alla liquidazione dei sinistri;
- alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- alla costituzione, all'esercizio o alla difesa di diritti dell'assicuratore;

Previo Suo espresso e libero consenso, riferito, se del caso, oltre che ai suoi dati personali comuni, anche ai Suoi dati personali di natura particolare (es. dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti nella documentazione medica e nelle perizie mediche), La preghiamo di sottoscrivere la relativa formula apposta in calce alla presente Informativa.

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

BHEI Italia è il marchio della sede secondaria Italiana di
Berkshire Hathaway European Insurance DAC
Sede Legale: One Grant's Row, Mount Street Lower,
Grand Canal Dock, Dublin 2 D02 HX96 Ireland
Capitale Sociale Interamente Versato: € 116.000.000
Autorizzata e regolata dalla Central Bank of Ireland
N° di riferimento CBI: C182407
Registrata in Irlanda ai sensi del Companies Act 2014, quale
Designated Activity Company (DAC) Limited by Shares
N° di Registrazione Società: 636883 | Numero VAT: 3583603QH

Berkshire Hathaway European Insurance DAC
Sede Secondaria in Italia
Sede Legale e Direzione Generale:
Corso Italia, 13 20122 Milano (MI), Italia
Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
N° I.00163 in data 15.3.2019
Codice IVASS Impresa: D964R
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 2559035
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA: 10799540967

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I. I dati saranno trattati secondo modalità che prevedono l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalità di cui al punto 1.

II. I dati personali vengono trattati da persone autorizzate da **BHEI Italia** (dipendenti, collaboratori e consulenti interni ed esterni), nominati Responsabili o Autorizzati del trattamento, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute solamente per le finalità assicurative di cui al punto 1. Lo stesso avviene presso i soggetti indicati nella presente informativa al punto 6. a cui i dati vengono/devono essere comunicati. I dati personali potranno essere comunicati e trasferiti a soggetti aventi la facoltà di accedere ai suddetti dati personali a seguito di disposizioni di Legge e di normativa secondaria, ovvero di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge. I dati potranno essere trattati anche da società di servizi informatici o telematici o di archiviazione (operanti anche all'estero nell'ambito dell'Unione Europea o in paese terzi rispetto all'Unione Europea) incaricate altresì della manutenzione della rete aziendale e/o delle apparecchiature hardware e/o software in uso, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge anche con riguardo alle misure di sicurezza a protezione dei dati.

3. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali vengono conservati solo per il tempo necessario a perseguire la finalità per cui sono stati raccolti. In particolare, i dati personali sono conservati fino a quando c'è la possibilità che **BHEI Italia** o gli interessati possano far valere un diritto previsto dalla polizza assicurativa, oppure laddove fosse imposto da disposizioni normative o da un'Autorità di Controllo.

4. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei Suoi dati personali (identificativi e/o particolari) è obbligatorio per l'adempimento di obblighi previsti dalla Legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge o da Organi di Vigilanza, e necessario ai fini dello svolgimento delle finalità assicurative di cui al punto 1.

5. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali può comportare l'impossibilità, in tutto o in parte, di istruire e di liquidare il sinistro o di eseguire una delle altre finalità assicurative indicate al punto 1.

6. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI

Nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi ed alle finalità indicate al punto 1, i Suoi dati personali potranno essere comunicati alla Sede Legale della Società (8 Fenchurch Place, EC3M 4AJ London, United Kingdom) ove necessario per finalità correlate a quelle del Titolare, a banche ed istituti di credito, e potranno o dovranno, a seconda dei casi, essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica operanti in Italia o all'estero come autonomi titolari costituenti la c.d. "catena assicurativa".

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

I dati personali potranno essere condivisi al di fuori dal territorio nazionale, anche in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), dove le leggi sulla privacy potrebbero differire da quelle vigenti in Europa. In tal caso, il trattamento dei dati personali avverrà sempre nel rispetto della protezione e tutela dei diritti dell'interessato previsti dalla normativa GDPR.

Il Titolare assicura che il trasferimento dei dati extra-UE viene realizzato in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano i principali soggetti terzi cui potranno essere comunicati i dati: assicuratori eventualmente coinvolti nelle attività di liquidazione delle stesse pratiche di sinistro, coassicuratori e riassicuratori, intermediari, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione e organismi assicurativi (ANIA ed imprese di assicurazione ad essa associate); Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni; istituti di credito (limitatamente all'attività di pagamento di indennizzi o risarcimenti); periti, medici legali, avvocati, consulenti in genere; prestatori d'opera o società di servizi coinvolte nella erogazione dei servizi di gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri (ad es. officine, società di assistenza, ospedali o cliniche; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali); organismi consortili, associazioni ed enti del settore assicurativo che operano secondo norme di legge nell'ambito della liquidazione dei sinistri, IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, società di servizi informatici, di archiviazione ed altri servizi di natura amministrativa e/o tecnico organizzativa; altre società del Gruppo **Berkshire Hathaway** presenti in paesi dell'Unione Europea ovvero in paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

I dati personali non saranno soggetti a diffusione.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

La normativa GDPR prevede che l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti al fine di:

- accedere ai dati personali, ottenendo informazioni sulla provenienza, sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei suddetti;
- ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- ottenere informazioni sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato tramite l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere informazioni relative ai soggetti a cui i dati personali sono stati comunicati;
- aggiornare e rettificare i dati personali;
- revocare il consenso, oppure ottenere la cancellazione dei dati personali, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi qualora vi fosse una violazione nel trattamento;
- richiedere la portabilità ad un altro soggetto;
- ottenere il diritto di limitazione del trattamento dei dati personali;
- opporsi al trattamento dei dati personali per legittimi motivi.

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina

In qualsiasi momento, il soggetto interessato può esercitare nei confronti del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei dai personali (DPO) i diritti previsti dalla normativa GDPR, inviando un'apposita richiesta per iscritto al seguente indirizzo e-mail: **dpo.bh@bhei-italia.com**.

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento in ambito italiano è **BHEI Italia**, con sede in Milano, Corso Italia 13.(PEC: **bhei-italia@legalmail.it**).

Berkshire Hathaway European Insurance DAC
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Rappresentante Generale

CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto (cognome e nome) _____

Codice Fiscale _____

preso atto dell'Informativa che **BHEI Italia** ha fornito ai sensi della normativa GDPR EU 2016/679 e del Codice Privacy **autorizza** il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, comuni e particolari, da parte dei soggetti indicati nella predetta Informativa e nei limiti di cui alla stessa. Il consenso richiesto riguarda anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai predetti soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa".

Data _____ Firma _____

Berkshire Hathaway European Insurance DAC è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l'Italia: Corso Italia, 13 20122 Milano (MI) Tel.: +39 02 8725 3385 Fax: +39 02 8725 3386 E-mail: direzione@bhei-italia.com
Sito internet: www.bhei-italia.com Rappresentante Generale per l'Italia: Carlo Faina